DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE

Approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 5

Articolo 1 *Oggetto e allegati 5*
Articolo 2 *Definizioni 5*
Articolo 3 *Principi generali e modifiche della Disciplina 11*
Articolo 4 *Disposizioni tecniche di funzionamento 12*
Articolo 5 *Unità di misura e arrotondamenti 12*
Articolo 6 *Accesso al sistema informatico del GME 13*
Articolo 7 *Corrispettivi per i servizi erogati dal GME 13*
Articolo 8 *Contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell'inadempimento 13*
Articolo 9 *Informazioni di mercato 14*
Articolo 10 *Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 14*
Articolo 11 *Sicurezza di accesso 15*

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO 16

Articolo 12 *Requisiti di ammissione al mercato 16*
Articolo 13 *Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione 16*
Articolo 14 *Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato 17*
Articolo 15 *Procedura di ammissione 17*
Articolo 16 *Ammissione al mercato di Snam Rete Gas e Snam Stoccaggio 18*
Articolo 17 *Elenco degli operatori ammessi al mercato 18*
Articolo 18 *Dati e informazioni per la partecipazione al mercato 19*
Articolo 19 *Richiesta di informazioni 20*
Articolo 20 *Obblighi di comunicazione 20*
Articolo 21 *Esclusione su richiesta dal mercato 20*

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO 22

Articolo 22 *Oggetto del mercato 22*
Articolo 23 *Sessioni di mercato 23*
Articolo 24 *Definitività delle contrattazioni 24*
Articolo 25 *Dati e informazioni relativi alla partecipazione al MGAS 25*
Articolo 26 *Registrazione della posizione netta MGAS e della posizione MPL al PSV 26*
Articolo 27 *Market Making 28*

CAPO I MERCATO A PRONTI DEL GAS (MP-GAS) 28

Articolo 28 *Oggetto del MP-GAS e tipologie di contratti negoziabili 28*

SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS) 28

Articolo 29 *Oggetto del MGP-GAS 28*
Articolo 30 *Presentazione delle offerte in negoziazione continua 28*
Articolo 31 *Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte in negoziazione continua 29*
Articolo 32 *Negoziazione continua del MGP-GAS 30*
Articolo 32 Bis *Indice di riferimento del MGP-GAS –" IG Index GME" 31*
Articolo 33 *Comunicazione degli esiti del MGP-GAS in negoziazione continua 31*

SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS) 32

Articolo 34 *Oggetto del MI-GAS 32*
Articolo 35 *Presentazione delle offerte in negoziazione continua 32*
Articolo 36 *Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte in negoziazione continua 33*
Articolo 37 *Negoziazione continua del MI-GAS 33*
Articolo 38 *Comunicazione degli esiti del MI-GAS in negoziazione continua 34*

SEZIONE III MERCATO DEI PRODOTTI LOCATIONAL (MPL) 35

Articolo 39 *Oggetto del MPL 35*
Articolo 40 *Presentazione delle offerte degli operatori 35*
Articolo 41 *Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas 36*
Articolo 42 *Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 36*
Articolo 43 *Verifica di congruità delle offerte 37*
Articolo 44 *Verifiche finanziarie 37*
Articolo 45 *Esito della sessione 38*
Articolo 46 *Comunicazione degli esiti 39*

SEZIONE III MERCATO ORGANIZZATO PER LA NEGOZIAZIONE DI GAS IN STOCCAGGIO (MGS) 39

Articolo 47 *Oggetto del MGS 40*
Articolo 48 *Presentazione delle offerte degli operatori 40*
Articolo 49 *Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas 41*
Articolo 50 *Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 42*
Articolo 51 *Verifica di congruità delle offerte 43*

Articolo 52 *Limiti massimi di quantità negoziabili* ... *43*
Articolo 53 *Esito della sessione* ... *44*
Articolo 54 *Comunicazione degli esiti* ... *45*

CAPO II MERCATO DEL GAS A TERMINE (MT-GAS) ... **47**

Articolo 55 *Oggetto del MT-GAS* ... *47*
Articolo 56 *Presentazione delle offerte* ... *47*
Articolo 57 *Book di negoziazione e quantità minima negoziabile* ... *48*
Articolo 58 *Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte* ... *48*
Articolo 59 *Negoziazione continua* ... *49*
Articolo 60 *Meccanismo della cascata* ... *50*
Articolo 61 *Comunicazione degli esiti del MT-GAS* ... *50*

CAPO II BIS GESTIONE ERRORI ... **50**

Articolo 61 Bis Cancellazione su richiesta ... *50*

CAPO II TER MERCATO PER LA GESTIONE DELLE MISURE VOLONTARIE DI SOLIDARIETÀ (MVS) ... **51**

Articolo 61 Ter *Oggetto del MVS* ... *51*
Articolo 61quater *Presentazione delle offerte in vendita degli operatori* ... *52*
Articolo 61quinquies *Controllo di validità e congruità delle offerte di vendita* ... *52*
Articolo 61sexies *Selezione delle offerte di vendita e comunicazione degli esiti* ... *53*

CAPO III CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS ... **54**

Articolo 62 *Condizioni di emergenza* ... *54*
Articolo 63 *Sospensione del MGAS* ... *56*

TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE ... **57**

CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE ... **57**

Articolo 64 *Liquidazione delle offerte accettate* ... *57*

CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE ... **57**

Articolo 65 *Periodo di fatturazione* ... *57*
Articolo 66 *Fatturazione* ... *57*
Articolo 67 *Contenuto delle fatture* ... *58*
Articolo 68 *Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME* ... *59*

TITOLO V SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO ... **60**

CAPO I SISTEMA DI GARANZIA ... **60**

Articolo 69 *Servizio di tesoreria* ... *60*
Articolo 70 *Garanzie finanziarie degli operatori* ... *60*
Articolo 71 *Ammontare della garanzia* ... *62*
Articolo 72 *Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità* ... *64*

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ... **65**

Articolo 73 *Compensazione dei pagamenti* ... *65*
Articolo 74 *Pagamenti degli operatori a favore del GME* ... *66*
Articolo 75 *Pagamento dei corrispettivi* ... *67*
Articolo 76 *Pagamenti del GME a favore degli operatori* ... *67*

CAPO III INADEMPIMENTO ... **67**

Articolo 77 *Presupposti dell'inadempimento dell'operatore* ... *67*
Articolo 78 *Gestione dell'inadempimento* ... *68*
Articolo 79 *Sospensione dell'operatore* ... *69*
Articolo 80 *Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente* ... *69*
Articolo 81 *Chiusura delle posizioni dell'operatore* ... *69*
Articolo 82 *Interessi di mora e penali* ... *70*

TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE ... **72**

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI ... **72**

Articolo 83 *Violazioni della Disciplina e delle DTF* ... *72*
Articolo 84 *Misure Disciplinari* ... *72*
Articolo 85 *Gradualità delle misure disciplinari* ... *73*
Articolo 86 *Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo* ... *74*
Articolo 87 *Pubblicità delle misure disciplinari* ... *75*
Articolo 88 *Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle misure disciplinari* ... *75*

CAPO II CONTESTAZIONI ... **76**

Articolo 89 *Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte, dell'esito dei mercati e delle operazioni di liquidazione* ... *76*
Articolo 90 *Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte* ... *76*
Articolo 91 *Contestazione dell'esito dei mercati* ... *76*
Articolo 92 *Contestazione delle operazioni di liquidazione* ... *77*
Articolo 93 *Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement* ... *77*
Articolo 94 *Verifica delle contestazioni* ... *77*

CAPO III CONTROVERSIE ... **78**

Articolo 95 *Collegio arbitrale* ... *78*
Articolo 96 *Risoluzione delle controversie* ... *78*

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ... **80**

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE ... **80**

SEZIONE I GARANZIE ... **80**

[ABROGATA] ... **80**

Articolo 97 *Disposizioni in materia di garanzie [abrogato]* ... *80*

SEZIONEII COMPARTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS DI SISTEMA (AGS) ... **80**

Articolo 98 *Oggetto del comparto AGS* ... *80*
Articolo 99 *Presentazione delle offerte degli operatori* ... *80*
Articolo 100 *Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas* ... *81*
Articolo 101 *Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate* ... *82*
Articolo 102 *Verifica di congruità delle offerte degli operatori* ... *82*
Articolo 103 *Esito della sessione* ... *83*
Articolo 104 *Comunicazione degli esiti* ... *83*

SEZIONEIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ... **84**

Articolo 105 *Disposizione transitoria in materia di regolazione dei pagamenti* ... *84*

SEZIONE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ASTE EX ART 10 D.L. N. 21/2026 ... **85**

Articolo 105 bis *Aste ex art. 10 D.L. n. 21/2026* ... *85*
Articolo 105 ter *Presentazione delle offerte in negoziazione ad asta* ... *85*
Articolo 105 quater *Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte in negoziazione ad asta* ... *86*
Articolo 105 Quinquies *Verifica di congruità delle offerte in negoziazione ad asta* ... *87*
Articolo 105 Sexies *Negoziazione ad asta* ... *87*
Articolo 105 Septies *Comunicazione degli esiti della negoziazione ad asta* ... *88*

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI ... **89**

Articolo 106 *Funzionamento del sistema informatico* ... *89*

ALLEGATI

Allegato A – Modello di domanda di ammissione al mercato
Allegato B – Contratto di adesione al mercato
Allegato C – Modello di fideiussione integrata senza scadenza
Allegato D – Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato C
Allegato E – Modello di fideiussione integrata con scadenza
Allegato F – Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato E
Allegato G – Determinazione degli esiti del MPL e del MGS

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e allegati

1.1 La presente Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito denominata: Disciplina) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato del gas adottate ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 312/2016/R/GAS e alla deliberazione n. 612/2018/R/GAS dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Articolo 2
Definizioni

2.1 Nella Disciplina:

a) per Autorità o ARERA si intende l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

a bis) per ACER si intende *l'Agency for the Cooperation of Energy Regulators*, l'ente europeo cui è affidato, tra l'altro, il monitoraggio dell'attività di negoziazione dei prodotti energetici all'ingrosso "per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione di mercato";

b) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;

c) per CSEA si intende la Cassa per i servizi energetici e ambientali;

d) per codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca l'impresa di stoccaggio rispetto alla quale un utente abilitato MGS può presentare offerte sul MGS;

e) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;

f) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta rispetto al quale l'utente abilitato MPL ovvero l'utente abilitato MVS ha titolo a riferire offerte;

g) per codice di identificazione della sessione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una sessione del MGAS;

h) per codice di rete si intendono le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del gas naturale predisposte da Snam Rete Gas ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n.164/00 ed approvate dall'Autorità con Deliberazione del 4 luglio 2003, n°75, come successivamente modificata ed integrata;
i) per codice identificativo PSV si intende il codice adottato da Snam Rete Gas, che identifica l'operatore abilitato al PSV, indicato nelle DTF;
j) per comparto per l'approvvigionamento di gas di sistema (AGS) si intende il comparto le cui sessioni si svolgono nell'ambito del MGP-GAS e del MI-GAS, nelle quali il responsabile del bilanciamento si approvvigiona delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas in attuazione della deliberazione 451/2019/R/Gas;
k) per Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV si intendono le condizioni approvate dall'Autorità con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;
l) per contratti a pronti si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul MP-GAS e sul MVS, individuati nella presente Disciplina;
m) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul MT-GAS, indicati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento;
n) per D.Lgs. n. 164/00 si intende il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144", e successive modifiche ed integrazioni;
o) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
p) per D.Lgs. n. 93/11 si intende il decreto legislativo 1° luglio 2011, n. 93, di "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", pubblicato nel S.O. n. 157/L della Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
q) per Decreto 9 agosto 2013, si intende il decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 agosto 2013, recante determinazione della data di avvio del MT-GAS, a decorrere dalla quale la presente Disciplina sostituisce integralmente il Regolamento del mercato del gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre 2010 e ss.mm.ii.;
r) per Deliberazione 312/2016/R/GAS si intende la deliberazione dell'Autorità del 16 giugno 2016 recante "Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (UE) 312/2014" che recepisce e integra le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 312/2014;
s) per Deliberazione 612/2018/R/GAS si intende la deliberazione dell'Autorità del 27 novembre 2018 recante "Disposizioni in materia di prezzo di sbilanciamento di cui al comma 5.4 del Testo Integrato del Bilanciamento

(TIB)", la quale prevede, *inter alia*, la partecipazione di Snam Stoccaggio al MGAS;

t) per Deliberazione 451/2019/R/GAS si intende la deliberazione dell'Autorità del 5 novembre 2019 recante "Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas da parte del responsabile del bilanciamento" adottata al fine di integrare le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 208/2019/R/GAS del 28 maggio 2019 avente ad oggetto "Disposizioni funzionali all'approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas";

t bis) per Deliberazione 376/2026/R/gas si intende la deliberazione dell'Autorità del 20 ottobre 2026 e ss.mm.ii. recante "Attuazione del servizio di liquidità, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21", adottata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 49 del 10 aprile 2026;

u) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;

v) per Fondo di garanzia si intende il fondo istituito presso CSEA, di cui al Parere 4/2013/I/GAS dell'ARERA e alla Deliberazione 365/2013/R/gas e alla Deliberazione 502/2016/R/GAS come successivamente modificato dall'Autorità con apposito provvedimento;

w) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;

x) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, nonché la gestione economica del mercato del gas, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

x bis) per "IG Index GME" si intende l'indice di riferimento del mercato del gas italiano, calcolato dal GME, per ciascun giorno gas secondo le modalità indicate nella presente Disciplina;

y) per impresa di stoccaggio si intende l'impresa che eroga il servizio di stoccaggio e mette a disposizione degli utenti del servizio capacità di stoccaggio;

z) per Legge n. 99/09 si intende la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176, S.O. del 31 luglio 2009;

aa) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;

bb) per *market making* si intende l'attività volta a migliorare la liquidità del mercato che l'operatore si impegna a svolgere ai sensi di quanto previsto nella presente Disciplina;

cc) per mercato si intende il mercato del gas organizzato e gestito dal GME (MGAS) articolato in mercato del gas a pronti (MPGAS), mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS) e mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS);

dd) per mercato del gas a pronti (MPGAS) si intende l'insieme del mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS), del mercato infragiornaliero del gas (MI-

GAS), del mercato dei prodotti *locational* (MPL) e del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS) nell'ambito del quale sono negoziati i contratti a pronti;

ee) per mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS) si intende il mercato nell'ambito del quale sono negoziati i contratti a termine;

ff) per mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas per il periodo rilevante, ovvero per più periodi rilevanti consecutivi, la cui consegna avviene nei giorni-gas successivi a quello in cui termina l'ultima sessione del MGP-GAS, ai sensi di quanto previsto nella presente Disciplina;

gg) per mercato dei prodotti *locational* (MPL) si intende il mercato nel quale si svolgono le sessioni di cui all'articolo 6 del TIB, attivate su richiesta del responsabile del bilanciamento e dedicate alla negoziazione di offerte di acquisto e vendita relative allo stesso giorno gas di svolgimento della sessione o al giorno gas immediatamente successivo;

hh) per mercato elettrico (ME) si intende l'insieme costituito dal mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), dal mercato del giorno prima dell'energia (MGP), dal mercato infragiornaliero dell'energia (MI), dal mercato del servizio di dispacciamento (MSD) e dal mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE);

ii) per mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas relative al periodo rilevante corrispondente a quello in cui termina la sessione dello stesso MI-GAS;

jj) per mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS) si intende il mercato nel quale si svolge la negoziazione di offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio di cui all'articolo 7 del TIB;

jj bis) per mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS) si intende il mercato nell'ambito del quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 93/11, si svolgono le sessioni per l'approvvigionamento di gas da parte degli operatori richiedenti solidarietà, attivate su richiesta del responsabile del bilanciamento;

kk) per mercati in *netting* si intende l'insieme costituito dai mercati in *netting* del ME e dai mercati in *netting* del MGAS, considerati in maniera unitaria ai fini, della verifica di congruità per la capienza delle garanzie, della compensazione e regolazione dei relativi pagamenti, nonché dell'inadempimento;

ll) per mercati in *netting* del ME si intendono il MGP e il MI;

mm) per mercati in *netting* del MGAS si intendono i mercati componenti il MPGAS;

nn) per negoziazione ad asta si intende la modalità di contrattazione che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro e ad un unico prezzo;

nn bis) per negoziazione in modalità *catching* si intende la modalità di negoziazione che prevede la conclusione di transazioni, attraverso la selezione di offerte di vendita, valorizzate al prezzo indicato nell'offerta di vendita selezionata;

oo) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico sul book di negoziazione delle offerte di

acquisto e di vendita in modo continuo durante le sessioni di contrattazione in cui le offerte sono inserite;

pp) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della Disciplina;

qq) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;

rr) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore nella sessione ad asta del MGP-GAS, qualora prevista ai sensi della presente Disciplina, sul MPL, sul MVS ovvero sul MGS ovvero sull'AGS per lo stesso periodo rilevante e riferite alla stessa tipologia di offerta ovvero in acquisto o in vendita, nonché, qualora presentate nel MPL, ovvero sul MVS riferite ad uno stesso punto di offerta;

rr bis) per offerta predefinita si intende un'offerta di vendita semplice o multipla presentata dall'utente abilitato MVS prima dell'apertura di una sessione del MVS e che viene considerata ai fini della selezione delle medesime offerte nelle sessioni successive del MVS stesso;

ss) per offerta semplice si intende un'offerta presentata nella sessione ad asta del MGP-GAS, qualora prevista ai sensi della presente Disciplina, sul MPL, sul MVS ovvero sul MGS ovvero sull'AGS che specifica una quantità di gas offerta in acquisto o in vendita ed un corrispondente prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante e, qualora presentata nel MPL, ovvero sul MVS, riferita ad un punto di offerta;

tt) per offerta valida si intende l'offerta presentata in conformità alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;

uu) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sul mercato;

vv) per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ww) per operatore del mercato elettrico si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico, organizzato e gestito dal GME;

ww bis) per operatore richiedente solidarietà si intende il soggetto individuato dallo Stato richiedente solidarietà, comunicato da Snam Rete Gas al GME, che può approvvigionarsi di gas selezionando offerte di vendita nell'ambito del MVS previa assunzione della qualifica di operatore;

xx) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.;

yy) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo di gas oggetto dei contratti a pronti e a termine;

zz) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei contratti a pronti e a termine;

aaa) per periodo rilevante si intende il giorno-gas ovvero il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo;

bbb) per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 22/04 e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam Rete Gas;

ccc) per posizione netta MGAS si intende la posizione netta in consegna ottenuta come somma algebrica, calcolata con riferimento a ciascun periodo rilevante, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto e vendita conclusi dall'operatore sul MGP-GAS e sul MI-GAS, ivi inclusi i contratti di acquisto e di vendita conclusi sull'AGS, nonché sul MT-GAS;

ddd) per posizione contrattuale si intende la somma algebrica, calcolata per ciascuna tipologia di contratto, delle quantità di gas oggetto dei contratti di acquisto e vendita conclusi dall'operatore sul MGP-GAS, sul MI-GAS e sul MT-GAS;

eee) per posizione MPL, si intende la posizione in consegna, riferita a ciascun punto di offerta, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto o vendita conclusi da un utente abilitato MPL sul MPL;

fff) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MGAS;

ggg) per prezzo di remunerazione si intende il prezzo di remunerazione di cui all'Articolo 45, all'Articolo 53 e all'Articolo 103 e all'Articolo 105 Sexies della presente Disciplina;

hhh) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni concluse durante una sessione del MGP-GAS, del MI-GAS, del MGS e MT-GAS di cui rispettivamente all'Articolo 32, all'Articolo 37, all'Articolo 54 e all'Articolo 59 della presente Disciplina;

iii) per punto di offerta si intende il punto di entrata e/o uscita della rete di trasporto al quale è riferita la quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini delle negoziazioni nell'ambito del MPL e del MVS;

iii bis) per Remit si intende il Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, come successivamente modificato e integrato, tra l'altro, dal Regolamento (UE) 2024/1106;

jjj) per responsabile del bilanciamento si intende la società Snam Rete Gas;

jjj bis) per richiesta di cancellazione si intende la richiesta di cancellazione di transazioni presentata da un operatore che abbia commesso un errore nell'immissione di una offerta, risultata abbinata durante una sessione di negoziazione continua del MGP-GAS ovvero del MI-GAS;

kkk) per seduta si intende, per la sessione ad asta del MGP-GAS, qualora prevista ai sensi della presente Disciplina, per i mercati MPL, MGS e per il comparto AGS, il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché possano essere considerate valide;

lll) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito ovvero alla selezione delle offerte;

mmm) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti del MGAS, ove applicabile;

nnn) per Snam Rete Gas si intende Snam Rete Gas S.p.A., la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e dispacciamento di gas;
ooo) per Snam Stoccaggio si intende Snam Stoccaggio S.p.A., l'impresa maggiore di stoccaggio costituita in data 31 ottobre 2001;
ppp) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
qqq) per Testo integrato della disciplina del mercato elettrico si intende la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
rrr) per TIB si intende il "Testo Integrato del Bilanciamento", come successivamente modificato e integrato, allegato alla Deliberazione 312/2016/R/GAS di cui forma parte integrante e sostanziale;
sss) per utente abilitato MGS si intende l'operatore comunicato da ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta abilitato;
ttt) per utente abilitato MPL si intende l'operatore comunicato da Snam Rete Gas abilitato a presentare offerte riferite ai punti di offerta nella propria disponibilità;
uuu) per utente abilitato MVS si intende l'operatore, comunicato da Snam Rete Gas, abilitato a presentare offerte in vendita sul MVS riferite ai punti di offerta nella propria disponibilità.

2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Articolo 3
Principi generali e modifiche della Disciplina

3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del MGAS.

3.2 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nella presente Disciplina ovvero nel contratto di adesione di cui all'Articolo 13, comma 13.1, lettera b), il GME può segnalare in qualsiasi momento alle autorità competenti comportamenti tali da incidere, sia pure indirettamente, sul regolare funzionamento del mercato.

3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

3.5 Il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli

stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione, sentita l'Autorità.

3.6 La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento della Disciplina alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento

4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

5.1 Ai fini del mercato, il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.

5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

5.3 Nei casi di accettazione delle offerte secondo il criterio *pro quota* di cui ai successivi Articolo 53, comma 53.5, e Articolo 105 Sexies, comma 105 sexies. 4 qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5.2 risulti

la formazione di resti, tali resti vengono attribuiti all'offerta avente maggiore priorità temporale.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

7.1 Gli operatori del MGAS, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, di:

a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo;
c) un corrispettivo per i MWh negoziati;
d) un corrispettivo applicato in caso di presentazione di una richiesta di cancellazione di transazioni di cui al successivo Articolo 61bis.

Gli operatori del MGAS sono altresì tenuti al versamento a favore del GME di appositi corrispettivi a fronte dei servizi forniti ai sensi del successivo Articolo 9, comma 9.5.

7.2 Qualora l'operatore del MGAS sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera a).

7.3 La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1, lettere a), b), c) e d) è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME.

7.4 La struttura, misura e decorrenza dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1 per i servizi di cui al successivo Articolo 9, comma 9.5 sono pubblicate sul sito internet del GME.

Articolo 8
Contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell'inadempimento
[Abrogato]

Articolo 9
Informazioni di mercato

9.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

9.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, nonché dalle disposizioni di cui al successivo Articolo 23, comma 23.3, il GME pubblica:

a) per i mercati MGP-GAS e MI-GAS, i dati relativi alle offerte una volta decorsi tre mesi dall'ultimo giorno in cui è possibile negoziare il giorno gas a cui le offerte si riferiscono, ovvero per il comparto AGS, i dati relativi alle offerte una volta decorsi tre mesi dal giorno di svolgimento della sessione a cui le offerte sono riferite;
b) per il mercato MPL, i dati relativi alle offerte una volta decorsi tre mesi dal giorno di svolgimento della sessione a cui le offerte sono riferite;
c) per il mercato MGS, i dati relativi alle offerte una volta decorsi sette giorni dal giorno di svolgimento della sessione a cui le offerte sono riferite;
d) i dati delle transazioni concluse sul MT-GAS in forma anonima, decorsi tre mesi dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le offerte si riferiscono***;***
e) per il mercato MVS, i dati relativi alle offerte una volta decorsi tre mesi dal giorno di svolgimento della sessione a cui le offerte sono riferite.

9.3 Il GME pubblica sul sito *internet* e sul sistema informatico del mercato, le informazioni funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento di cui alla Deliberazione 312/2016/R/GAS.

9.4 Il GME trasmette a Snam Rete Gas e alle imprese di stoccaggio le informazioni necessarie per le attività di rispettiva competenza.

9.5 Il GME, secondo quanto previsto dal Remit, trasmette ad ACER i dati e le informazioni riguardanti le operazioni effettuate dagli operatori sul MGAS.

Articolo 10
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

10.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.

10.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;

c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

10.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 11
Sicurezza di accesso

11.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.

11.2 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II
AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 12
Requisiti di ammissione al mercato

12.1 Possono richiedere l'ammissione al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

12.2 Non possono partecipare al mercato:

a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 *ter* del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173;
b) coloro che siano stati esclusi dal mercato nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 21;
c) coloro che siano stati esclusi dal MGAS nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sul MGAS.

12.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 12.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.

12.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 12.2 e 12.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 13
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

13.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:

a) una “Domanda di ammissione al mercato”, redatta secondo l’apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato A) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 14;
b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto secondo l’apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato B).

Articolo 14
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

14.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l’ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 12, comma 12.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, comma 12.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.

14.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 14.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l’indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell’attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 15
Procedura di ammissione

15.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l’ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest’ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità definite nelle DTF.

15.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, comma 12.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.

15.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 15.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

15.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 16
Ammissione al mercato di Snam Rete Gas e *Snam Stoccaggio*

16.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 15, la qualifica di operatore è attribuita di diritto a Snam Rete Gas e a Snam Stoccaggio.

16.2 Con apposita convenzione tra Snam Rete Gas ed il GME, nonché tra Snam Stoccaggio e il GME, possono essere previste specifiche modalità di gestione dei flussi informativi funzionali al sistema di bilanciamento, nonché specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al MGAS di Snam Rete Gas e Snam Stoccaggio, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 70, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 17
Elenco degli operatori ammessi al mercato

17.1 Gli operatori ammessi al mercato, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 15 e Articolo 16, sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

17.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:

a) codice di identificazione dell'operatore;
b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;

d) ove presente, il codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio rispetto al quale l'operatore ha titolo a riferire offerte;
e) codice identificativo PSV;
f) ove presente, il codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte;
g) coordinate bancarie dell'operatore;
h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
i) regime fiscale dell'operatore;
j) codice ACER.

17.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:

a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
b) luogo di residenza, ovvero sede legale.

17.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 18
Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

18.1 Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera g)*,* secondo le modalità indicate nelle DTF, nonché dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera i).

18.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere d), e) ed f) avviene a seguito delle comunicazioni di cui al successivo Articolo 25.

18.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 70, commi 70.4, 70.12 e 70.15, e Articolo 71, commi 71.5*,* 71.9 e 71.10.

18.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera i), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

18.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera g), l'operatore allega, ai fini della presentazione di offerte sul mercato, una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA *Direct Debit Business to Business,* gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.

18.6 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 18.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. La

modifica richiesta produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

18.7 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato, l'operatore comunica, i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera j), secondo quanto previsto nelle DTF. Nei casi in cui i suddetti dati ed informazioni, siano già stati comunicati al GME, l'operatore è esentato dal produrli, secondo quanto indicato nelle DTF.

Articolo 19
Richiesta di informazioni

19.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

19.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 20
Obblighi di comunicazione

20.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere b), g), h), i) e j), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

20.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 20.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 21
Esclusione su richiesta dal mercato

21.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita

richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

21.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 21.3, l'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:

a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.

21.3 Alla data individuata ai sensi del precedente comma 21.2*,* il GME procede a determinare le posizioni nette in consegna dell'operatore, ottenute dalla somma algebrica delle transazioni concluse sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS fino a tale data. Qualora l'operatore presenti posizioni nette MGAS, la data di esclusione non sarà quella individuata ai sensi del precedente comma 21.2, ma decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.

21.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MGAS.

21.5 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 22
Oggetto del mercato

22.1 Il mercato del gas (MGAS) si articola in:

a) Mercato del gas a pronti (MP-GAS);
b) Mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MT-GAS);
c) Mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS).

22.2 Il mercato del gas a pronti (MP-GAS) si articola in:

a) Mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS);
b) Mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS);
c) Mercato dei prodotti locational (MPL);
d) Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS).

22.3 Sul MGAS, ad eccezione del MGS, gli operatori negoziano contratti di acquisto e vendita, aventi ad oggetto quantitativi di gas, che verranno registrati nel sistema PSV dal GME, per conto degli stessi operatori, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 26.

22.4 Nei contratti di acquisto e vendita di gas stipulati sul MGAS, ad eccezione del MVS, il GME è controparte degli operatori.

22.4 bis Nei contratti stipulati sul MVS controparte acquirente degli operatori è l'operatore richiedente solidarietà e gli obblighi di consegna del gas, nonché quelli di pagamento del relativo controvalore, conseguenti alla selezione delle offerte di vendita presentate dagli operatori sul MVS, intercorrono esclusivamente tra l'operatore richiedente solidarietà e l'operatore le cui offerte di vendita siano state selezionate.

22.5 Il GME può imporre, a uno o più operatori, limiti alla presentazione di offerte sul MGAS, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

22.6 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 22.1 è pari al giorno-gas, ovvero al periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo.

22.7 Il GME, in qualità di operatore qualificato del PSV registra nell'ambito di tale sistema la propria posizione netta in consegna corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MGAS, ad eccezione del MGS e del MVS, secondo le modalità definite nel successivo Articolo 26.

Articolo 23
Sessioni di mercato

23.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del MGP-GAS, MI-GAS, ivi incluso il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni e le sedute dell'AGS, e MT-GAS. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.

23.2 Le negoziazioni sul MGP-GAS e sul MI-GAS, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 23.12 e nel successivo Titolo VII, Capo I, Sezione IV, nonché sul MT-GAS si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.

23.3 Le singole transazioni concluse nei mercati a negoziazione continua possono essere rese note in forma anonima agli operatori del MGAS, nell'ambito del sistema informatico del mercato, con l'indicazione della quantità scambiata e del relativo prezzo.

23.4 Le sessioni del MPL si svolgono su richiesta di Snam Rete Gas. A tal fine, Snam Rete Gas comunica al GME, secondo le modalità definite in apposita convenzione, con almeno due ore di anticipo, fatti salvi i casi di particolare urgenza, le seguenti informazioni:

a) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
b) il punto o i punti di offerta ai quali l'offerta è riferita;
c) il momento del giorno gas a decorrere dal quale si richiede la modifica dei flussi;
d) i termini di svolgimento della sessione per la selezione delle offerte;
e) le motivazioni per le quali si richiede l'attivazione della sessione di cui all'Articolo 2, comma 2.3, lettera e) del TIB ovvero se l'approvvigionamento è necessario per la gestione di esigenze fisiche localizzate all'interno della zona di bilanciamento oppure per la gestione in sicurezza di eventuali scostamenti previsti tra immissioni e prelievi complessivi della rete.

23.5 Il GME, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 23.4, sospende le negoziazioni sul MGP-GAS, MI-GAS, MT-GAS e MGS.

23.6 Il GME, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 23.4, ne dà notizia agli operatori mediante pubblicazione del relativo contenuto sul sistema informatico del mercato.

23.7 Gli orari di apertura e di chiusura delle sedute e quelli di svolgimento delle sessioni del MPL sono indicati dal GME sul sistema informatico del mercato unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 23.6, nel rispetto di quanto previsto dalle DTF.

23.8 Nel corso del medesimo giorno possono svolgersi più sessioni del MPL. Tali sessioni possono essere riferite allo stesso giorno gas di svolgimento oppure al giorno gas immediatamente successivo a quello di chiusura della sessione.

23.9 L'orario di apertura e di chiusura della seduta e quello di svolgimento della sessione del MGS sono stabiliti nelle DTF.

23.10 La sessione del MGS si svolge con cadenza giornaliera ed è riferita al giorno-gas immediatamente precedente a quello di chiusura della sessione.

23.11 Le sessioni dell'AGS si svolgono con cadenza giornaliera e sono riferite al giorno-gas successivo a quello di svolgimento della sessione nonché al giorno-gas stesso.

23.12 Le negoziazioni sul MPL, MGS e AGS si svolgono secondo le modalità della negoziazione ad asta.

23.13 Le sessioni del MVS sono organizzate dal GME su richiesta di Snam Rete Gas. A tal fine Snam Rete Gas trasmette al GME, secondo le modalità definite in apposita convenzione:

a) le tempistiche di svolgimento della sessione per la selezione delle offerte;
b) il nominativo dello Stato ovvero degli Stati richiedenti l'attivazione delle misure volontarie di solidarietà;
c) il nominativo dell'operatore richiedente solidarietà associato allo Stato;
d) i volumi di gas richiesti da ciascuno Stato, indicando se detti volumi possano essere resi noti agli operatori.

23.14 Il GME, ricevuta la richiesta di cui al precedente comma 23.13***,*** nonché l'eventuale richiesta da parte di Snam Rete Gas di pubblicare informazioni circa l'attivazione di possibili misure di solidarietà ne dà notizia agli operatori mediante pubblicazione sul sistema informatico del mercato.

23.15 Ciascuna sessione del MVS è riferita ad un solo giorno di consegna gas.

23.16 Le negoziazioni sul MVS si svolgono secondo le modalità della negoziazione *catching*.

Articolo 24
Definitività delle contrattazioni

24.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 61 bis, le contrattazioni di gas concluse sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne

derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisito e in vendita, verificate valide e congrue, risultano abbinate ovvero accettate nel sistema delle offerte ai sensi, rispettivamente, dei successivi Articolo 32, Articolo 37, Articolo 59 e Articolo 105 Sexies.

24.2 Le contrattazioni di gas concluse su MPL, MGS e AGS sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisito e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 45*,* Articolo 53 e Articolo 103 oltre che registrate ovvero confermate ai sensi dei rispettivi Articolo 46*,* Articolo 54 e Articolo 104.

24.3 Le contrattazioni di gas concluse sul MVS sono considerate definitive e vincolanti ai fini dei conseguenti obblighi che ne derivano in capo rispettivamente agli operatori venditori e agli operatori richiedenti solidarietà, a partire dal momento in cui le offerte di vendita, verificate valide e congrue, sono selezionate secondo quanto previsto al successivo Articolo 61sexies.

Articolo 25
Dati e informazioni relativi alla partecipazione al MGAS

25.1 Ai fini della presentazione di offerte sul MGAS, gli operatori devono essere abilitati al PSV.

25.2 Ai fini dello svolgimento delle sessioni del MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, il GME acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati dal GME e Snam Rete Gas in apposita convenzione, l'elenco aggiornato degli operatori abilitati al PSV, con l'indicazione, per ciascun operatore, di almeno le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici;
b) il codice identificativo PSV.

25.3 Ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del MPL, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita convenzione, il prezzo di sbilanciamento stimato di cui al successivo Articolo 44, i punti di offerta rispetto ai quali Snam Rete Gas può richiedere l'attivazione di una sessione del MPL per l'acquisto o la vendita di quantitativi di gas, ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.4, lettera b), l'elenco aggiornato degli utenti abilitati MPL, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici;
b) il codice identificativo PSV;
c) il codice di identificazione dei punti di offerta relativamente ai quali l'utente ha titolo a riferire offerte;
d) il controvalore dell'esposizione massima di cui al successivo Articolo 44.

25.4 Ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del MGS, il GME acquisisce quotidianamente da ciascuna impresa di stoccaggio, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e ciascuna impresa di stoccaggio in apposite convenzioni, l'elenco aggiornato degli utenti abilitati MGS, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici;
b) il codice identificativo PSV;
c) il codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio;
d) i limiti massimi di cui al successivo Articolo 52.

25.4 bis Ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del MVS, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del precedente Articolo 16 l'elenco aggiornato degli utenti abilitati MVS, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici;
b) il codice identificativo PSV;
c) il codice di identificazione dei punti di offerta della rete di trasporto relativamente ai quali l'utente ha titolo a riferire offerte;
d) per ciascun punto di offerta, il quantitativo massimo di gas che può essere complessivamente offerto dall'utente;
e) il quantitativo minimo d'offerta, uguale per tutti gli utenti, che può essere offerto in vendita dall'utente in corrispondenza di ciascuna offerta.

25.5 Le informazioni di cui ai precedenti commi 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4 bis producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

Articolo 26
Registrazione della posizione netta MGAS e della posizione MPL al PSV

26.1 Il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta MGAS relativa ai singoli giorni-gas oggetto di ciascun contratto negoziato su MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, secondo i termini definiti in DTF.

26.2 Per ciascun periodo rilevante, la posizione netta MGAS è data dalla somma algebrica delle transazioni, in acquisto e in vendita, concluse da ciascun operatore relative al giorno gas in consegna.

26.3 Ai fini del calcolo della posizione netta MGAS, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.

26.4 La posizione netta MGAS e la posizione MPL vengono registrate sul sistema PSV dal GME secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF. Per i contratti a termine negoziati sul MTGAS, la registrazione viene eseguita a partire dalla negoziazione del MGP-GAS dei relativi contratti a pronti, conseguentemente all'applicazione del meccanismo della cascata di cui al successivo Articolo 60, e comunque entro la sessione di negoziazione del MI-GAS degli stessi contratti a pronti.

26.5 La registrazione della posizione netta MGAS dell'operatore è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'operatore non è sospeso;
b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 72;
c) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
d) è conforme alle disposizioni di cui alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV.

26.6 La posizione MPL, di cui al precedente 26.4, viene registrata secondo le modalità e i termini definiti dal GME e Snam Rete Gas in apposita convenzione.

26.7 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità di cui al precedente comma 26.5 e:
a) in caso di esito negativo: *i.* la registrazione della posizione netta MGAS viene respinta, indicandone i motivi; *ii.* capienza della garanzia può essere ridotta ai sensi del successivo Articolo 72, comma 72.4, lettera e); *iii.* si attiva la procedura di cui al successivo 26.8; *iv.* per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata al PSV si applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. In applicazione di quanto disposto dall'Autorità con provvedimento, il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione della penale al fondo di garanzia.
b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta MGAS, determinando la registrazione al PSV di corrispondenti transazioni aventi come controparte il GME.

26.8 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta MGAS al PSV, il GME procede alla chiusura della posizione netta ai sensi del successivo Articolo 81.

26.9 La registrazione delle transazioni al PSV ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori i diritti e gli obblighi di cui alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV.

Articolo 27
Market Making

27.1 Al fine di migliorare la liquidità dei prodotti negoziati sul mercato, il GME può prevedere lo svolgimento dell'attività di *Market Making*, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

27.2 Qualora prevista ai sensi del precedente comma 27.1, gli operatori interessati a svolgere l'attività di *Market Making*, presentano al GME una apposita richiesta, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle DTF.

CAPO I
MERCATO A PRONTI DEL GAS (MP-GAS)

Articolo 28
Oggetto del MP-GAS e tipologie di contratti negoziabili

28.1 Sul MP-GAS sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al giorno-gas, ovvero a singoli giorni-gas consecutivi, ricompresi nel contratto.

28.2 La quantità di gas sottostante ciascun contratto è definita nelle DTF.

28.3 I contratti negoziabili sul MP-GAS e la durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al presente CAPO sono definiti nelle DTF.

SEZIONE I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS)

Articolo 29
Oggetto del MGP-GAS

29.1 Sul MGP-GAS gli operatori possono presentare offerte di acquisto e di vendita di gas relative a contratti con periodo di consegna corrispondente al giorno-gas successivo, ovvero a singoli giorni-gas consecutivi e successivi, rispetto all'ultima sessione del MGP-GAS nella quale sono negoziati detti contratti.

Articolo 30
Presentazione delle offerte in negoziazione continua

30.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione della sessione del MGP-GAS per cui l'offerta è presentata;
c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
d) la quantità offerta;
e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

30.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

30.3 Il GME può prevedere nelle DTF che gli operatori presentino offerte senza limite di prezzo. In tale caso si applicano le previsioni della presente sezione relative a tali eventuali tipologie di offerte.

30.4 Gli operatori non possono presentare:

a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

30.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 31 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

30.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione secondo le modalità di esecuzione indicate nelle DTF.

30.7 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta, ai sensi del precedente comma 30.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

30.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 31
Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte in negoziazione continua

31.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:

a) l'operatore non è sospeso;

b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1;
d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1;
e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.

31.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 31.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

31.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 31.1 e:

a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 32
Negoziazione continua del MGP-GAS

32.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 31, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.5.

32.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

32.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

32.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.

32.5 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente Articolo 30, comma 30.6:

a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.

32.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 32.2 e 32.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.

32.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.

32.8 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare e pubblicare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 32 Bis
Indice di riferimento del MGP-GAS –" IG Index GME"

32 bis. 1 L'indice di riferimento del MGP-GAS "IG Index GME" è calcolato dal GME, per ciascun giorno gas, secondo quanto previsto dalle DTF, sulla base dei prezzi di abbinamento delle offerte nel MGP-GAS, rilevati in una fascia oraria che garantisca la confrontabilità dell'IG Index GME con i principali indicatori di riferimento europei.

32 bis. 2 Il GME rende note agli operatori, con congruo anticipo, eventuali modifiche alle modalità di calcolo dell'IG Index GME.

Articolo 33
Comunicazione degli esiti del MGP-GAS in negoziazione continua

33.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione del MGP-GAS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
b) volume scambiato nella sessione.

SEZIONE II
MERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS)

Articolo 34
Oggetto del MI-GAS

34.1 Sul MI-GAS gli operatori possono presentare offerte di acquisto e di vendita di gas relative ai contratti il cui periodo di consegna corrisponde al giorno-gas di svolgimento della sessione del MI-GAS.

Articolo 35
Presentazione delle offerte in negoziazione continua

35.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione della sessione del MI-GAS per cui l'offerta è presentata;
c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
d) la quantità offerta;
e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

35.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.

35.3 Il GME può prevedere nelle DTF che gli operatori presentino offerte senza limite di prezzo. In tale caso si applicano le previsioni della presente sezione relative a tali eventuali tipologie di offerte.

35.4 Gli operatori non possono presentare:

a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

35.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 36, sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

35.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione secondo le modalità di esecuzione indicate nelle DTF.

35.7 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente comma 35.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

35.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 36
Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte in negoziazione continua

36.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:

a) l'operatore non è sospeso;
b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1;
d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1;
e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.

36.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 36.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

36.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 36.1 e:

a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 37
Negoziazione continua del MI-GAS

37.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi

del precedente Articolo 36, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al Articolo 35, comma 35.5.

37.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

37.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

37.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.

37.5 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta, ai sensi del precedente Articolo 35, comma 35.6:

a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.

37.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 37.2 e 37.3 il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.

37.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.

37.8 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare e pubblicare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 38
Comunicazione degli esiti del MI-GAS in negoziazione continua

38.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione del MI-GAS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:

a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
b) volume scambiato nella sessione.

SEZIONE III
MERCATO DEI PRODOTTI LOCATIONAL (MPL)

Articolo 39
Oggetto del MPL

39.1 Sul MPL, gli operatori, in qualità di utenti abilitati MPL, possono presentare offerte in acquisto o in vendita di gas riferiti ai punti di offerta nella propria disponibilità, così come comunicati da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.3.

Articolo 40
Presentazione delle offerte degli operatori

40.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione della sessione MPL per cui l'offerta è presentata;
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
d) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
e) la quantità offerta;
f) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

40.2 Sono ammesse alla negoziazione le sole offerte degli operatori di segno opposto a quella di Snam Rete Gas, di cui al successivo Articolo 41.

40.3 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

40.4 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.

40.5 Il prezzo di cui al precedente comma 40.1, lettera f), può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e comunque non superiore al limite massimo eventualmente definito in DTF.

40.6 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini

della determinazione dell'esito della sessione ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

40.7 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 45, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

40.8 Un'offerta valida, ai sensi del successivo Articolo 42, può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta.

40.9 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 42, può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

Articolo 41
Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas

41.1 Relativamente a ciascuna sessione del MPL di cui Snam Rete Gas abbia richiesto l'attivazione ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.4, Snam Rete Gas presenta la relativa offerta di acquisto ovvero di vendita, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
c) la quantità offerta;
d) il prezzo unitario, relativo alla quantità offerta;
e) la motivazione alla base dell'offerta (operativo/bilanciamento) di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4, lettera e).

41.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

41.3 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 45, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 42
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate

42.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte sul MPL da parte degli operatori, di cui al precedente Articolo 40, effettua i controlli di validità, verificando che:

a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 40;
c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 40 e rispetta i limiti di prezzo ivi previsti.

42.2 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte sul MPL da parte di Snam Rete Gas, effettua i controlli di validità, verificando che l'offerta sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 41 e riporti tutte le indicazioni ivi previste.

42.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.

42.4 Le offerte di vendita, presentate dagli operatori ai sensi del Articolo 40, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente.

42.5 Le offerte di acquisto, presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 40, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente.

42.6 A parità di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 40, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse.

Articolo 43
Verifica di congruità delle offerte

43.1 Il GME, al termine della seduta, procede con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori, diversi da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 40, e verificate valide.

43.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:

a) l'operatore non è sospeso;
b) l'operatore risulta titolare del punto di offerta al quale l'offerta stessa si riferisce, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 25*,* comma 25.3;
c) rispetta gli ulteriori requisiti e limiti eventualmente individuati da Snam Rete Gas nel codice di rete e definiti nelle DTF;
d) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
e) è garantita ai sensi del successivo Articolo 44 e Articolo 72.

Articolo 44
Verifiche finanziarie

44.1 Il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo quanto indicato al precedente Articolo 25*,* comma 25.3, e nelle DTF, per ciascun utente abilitato MPL il

controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa per la verifica delle offerte in vendita di cui al precedente Articolo 43*,* comma 43.2, lettera e)**.**

44.2 Secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di vendita presentata risulta interamente, ovvero parzialmente garantita, ai sensi del precedente Articolo 43*,* comma 43.2, lettera e), qualora la quantità oggetto di offerta risulti minore o uguale alla quantità determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, di cui al precedente comma 44.1, ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.

Articolo 45
Esito della sessione

45.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo.

45.2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo quanto specificato nell'Allegato G, ed in modo tale che:

a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di remunerazione delle offerte accettate sia pari a quello dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella del responsabile del bilanciamento, ovvero a quella del responsabile del bilanciamento nel caso in cui essa non risulti interamente soddisfatta.

45.3 Ai fini del precedente comma 45.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo associato all'offerta stessa.

45.4 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione alle offerte che presentano lo stesso prezzo si applica l'ordine di priorità temporale di cui all' Articolo 42, comma 42.6.

Articolo 46
Comunicazione degli esiti

46.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 45 e definisce:

a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta.

46.2 Al termine di ciascuna sessione, a seguito dell'esito positivo della registrazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.4, il GME, entro il termine definito nelle DTF, pubblica gli esiti riportando almeno i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 46.1, lettera a);
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate di cui al precedente comma 46.1*,* lettera b);
c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 46.1*,* lettera c);
d) i quantitativi di gas complessivamente attribuiti a ciascun punto di offerta di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4, lettera b).

46.3 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 46.2, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MPL, limitatamente a tali offerte:

a) le offerte presentate ed accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide o congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 42 e Articolo 43, indicandone la motivazione.

46.4 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con Snam Rete Gas, individua le eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

SEZIONE III
MERCATO ORGANIZZATO PER LA NEGOZIAZIONE DI GAS IN STOCCAGGIO (MGS)

Articolo 47
Oggetto del MGS

47.1 Sul MGS, gli operatori, in qualità di utenti abilitati MGS, possono presentare offerte in acquisto e in vendita di risorse di gas in stoccaggio, nel rispetto dei limiti massimi così come comunicati da ciascuna impresa di stoccaggio ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.4.

Articolo 48
Presentazione delle offerte degli operatori

48.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione della sessione MGS per cui l'offerta è presentata;
c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
d) la quantità offerta;
e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
f) codice dell'impresa di stoccaggio cui l'offerta è riferita.

48.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

48.3 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.

48.4 Il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e comunque non superiore al limite massimo eventualmente definito in DTF.

48.5 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito della sessione ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

48.6 Qualora un operatore abbia già presentato:

a) offerte di acquisto nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale al prezzo delle offerte di acquisto già presentate;
b) offerte di vendita nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale al prezzo delle offerte di vendita già presentate.

48.7 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 53, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

48.8 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 50 può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta.

48.9 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 50 può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

48.10 Le imprese di stoccaggio rispetto alle quali è possibile riferire offerte sul MGS sono indicate nelle DTF.

Articolo 49
Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas

49.1 Le offerte di negoziazione di Snam Rete Gas formulate sia per le finalità di cui al TIB che per quelle di cui alla Deliberazione 312/2016/R/GAS sono presentate secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
c) la quantità offerta;
d) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
e) il codice dell'impresa di stoccaggio cui l'offerta è riferita.

49.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

49.3 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 53, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

49.4 Nel corso della medesima seduta, Snam Rete Gas può presentare offerte di acquisto e di vendita, per le finalità di cui al precedente comma 49.1.

Articolo 50
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate

50.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, di cui al precedente Articolo 48, da parte degli operatori, effettua i controlli di validità, verificando che:

a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 48;
c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 48 e rispetta i limiti di prezzo ivi previsti.

50.2 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte da parte di Snam Rete Gas, effettua i controlli di validità, verificando che le offerte sono state presentate con le modalità di cui al precedente Articolo 49 e riporta tutte le indicazioni ivi previste.

50.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.

50.4 Le offerte di vendita presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 48, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente.

50.5 Le offerte di acquisto presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 48, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente.

50.6 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 53, comma 53.5, a parità di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 48, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse.

50.7 In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 50.4, 50.5 e 50.6, a parità di prezzo tra le offerte presentate dagli operatori e le offerte presentate da Snam Stoccaggio, le offerte presentate da Snam Stoccaggio hanno massima priorità rispetto alle offerte presentate dagli altri operatori ai sensi del precedente Articolo 48.

50.8 In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 50.4, 50.5 e 50.6, a parità di prezzo tra le offerte presentate dagli operatori o da Snam Stoccaggio e le offerte presentate da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 49 per le finalità di cui all'Articolo 2, comma 2.5, del TIB, le offerte presentate da Snam Rete Gas hanno massima priorità rispetto alle offerte presentate dagli operatori o da Snam Stoccaggio ai sensi del precedente Articolo 48.

50.9 Qualora Snam Rete Gas abbia presentato offerte per finalità diverse da quelle di cui all'Articolo 2, comma 2.5, del TIB, le stesse vengono ordinate secondo quanto previsto nei precedenti commi 50.4, 50.5 e 50.6.

Articolo 51
Verifica di congruità delle offerte

51.1 Il GME, al termine della seduta, procede con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori, diversi da Snam Rete Gas, e verificate valide.

51.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:

a) l'operatore non è sospeso;
b) l'operatore risulta essere un utente abilitato MGS sulla base delle informazioni più recenti acquisite da ciascuna impresa di stoccaggio, ai sensi del precedente Articolo 25*,* comma 25.4, riferite al periodo rilevante cui l'offerta si riferisce;
c) le offerte rispettano i limiti massimi complessivi giornalieri di quantità negoziabili di cui all'articolo 7, comma 7.4, del TIB secondo quanto previsto al successivo Articolo 52;
d) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
e) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.

Articolo 52
Limiti massimi di quantità negoziabili

52.1 Il GME, entro il termine di chiusura di ciascuna seduta, riceve da ciascuna impresa di stoccaggio, ai sensi del precedente Articolo 25*,* comma 25.4, i limiti massimi di acquisto e di vendita complessivi giornalieri relativi alle quantità di gas che ciascun utente abilitato MGS può offrire sul MGS stesso, con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale l'operatore medesimo risulta essere utente.

52.2 Qualora il GME non riceva, da un'impresa di stoccaggio, i dati di cui al precedente comma 52.1, entro i termini ivi stabiliti, lo stesso posticipa la chiusura della seduta relativa alla medesima impresa di stoccaggio, dandone comunicazione agli operatori. Qualora il GME, entro il nuovo termine di chiusura della seduta, non riceva i predetti dati, procede secondo quanto definito in DTF.

52.3 Per le offerte di acquisto presentate da ciascun operatore con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta essere utente abilitato MGS, il GME, ai sensi del precedente Articolo 51, comma 51.2, lettera c), verifica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati non sia superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas acquistabile con riferimento a detta impresa di stoccaggio.

52.4 Per le offerte di vendita presentate da ciascun operatore con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta essere utente abilitato MGS, il GME, ai sensi del precedente Articolo 51, comma 51.2, lettera c), verifica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati non

sia superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas vendibile con riferimento a detta impresa di stoccaggio.

52.5 Qualora i limiti di offerta massima giornaliera di cui al precedente comma 52.1, ovvero al precedente comma 52.4, non siano rispettati, il GME considera congrue le sole offerte o quota parte di offerte le cui quantità concorrono, sulla base dell'ordine di priorità, al raggiungimento del limite massimo complessivo giornaliero. Il GME respinge le restanti offerte ovvero quota parte delle restanti offerte presentate.

Articolo 53
Esito della sessione

53.1 Il GME determina gli esiti della sessione del MGS distintamente per ciascuna impresa di stoccaggio di cui al precedente Articolo 48, comma 48.10.

53.2 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione rispetto a ciascuna impresa di stoccaggio, secondo quanto previsto nel presente Articolo.

53.3 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione, secondo quanto specificato nell'Allegato G ed in modo tale che:

a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari al prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per il quale risultino accettate tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore.

53.4 Ai fini del precedente comma 53.3, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

53.5 Qualora si debba procedere, ai sensi del presente Articolo, nonché dell'Allegato G, ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno, ai sensi del precedente Articolo 50*,* commi 50.4 e 50.5, la minore priorità di prezzo tra le offerte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo

il criterio *pro-quota*, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte. Il criterio pro-quota non si applica:

a) all'offerta di Snam Stoccaggio, la quale, a parità di prezzo con le offerte degli altri operatori, ha sempre massima priorità;
b) all'offerta di Snam Rete Gas, formulata per le finalità di cui all'Articolo 2, comma 2.5, del TIB, la quale, a parità di prezzo con le offerte degli operatori o con l'offerta di Snam Stoccaggio, ha sempre massima priorità.

Articolo 54
Comunicazione degli esiti

54.1 Entro il termine definito nelle DTF, rispetto a ciascuna impresa di stoccaggio, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 53 e definisce:

a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta.

54.2 Al termine di ciascuna sessione, il GME, preventivamente alla pubblicazione e alla comunicazione degli esiti di cui ai successivi commi 54.3 e 54.4, trasmette a ciascuna impresa di stoccaggio le informazioni che la riguardano di cui al precedente comma 54.1, lettere a) e b), nonché le informazioni relative ai quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate per ciascun operatore, al fine di ricevere conferma sulla corretta gestione dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti Articolo 25 e Articolo 52, considerati per l'esecuzione della medesima sessione.

54.3 Ricevuta la conferma di cui al precedente comma 54.2, il GME entro il termine definito nelle DTF, per ciascuna impresa di stoccaggio, pubblica gli esiti, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:

a) il prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 54.1, lettera a);
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate di cui al precedente comma 54.1, lettera b);
c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 54.1, lettera c).

54.4 Entro il termine di cui al precedente comma 54.3, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGS, limitatamente a tali offerte:

a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide e congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 50 e Articolo 51, indicandone la motivazione.

54.5 Qualora il GME e/o l'impresa di stoccaggio, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con l'impresa di stoccaggio, individua le eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

54.6 Entro il termine definito nelle DTF, il GME determina e pubblica un prezzo di riferimento del MGS calcolando la media dei prezzi di remunerazione di cui al precedente comma 54.1, lettera a), ponderata per le quantità di cui al precedente comma 54.1, lettera b), accettate rispetto a ciascuna impresa di stoccaggio.

CAPO II
MERCATO DEL GAS A TERMINE (MT-GAS)

Articolo 55
Oggetto del MT-GAS

55.1 Sul MT-GAS gli operatori concludono contratti a termine relativi al gas con obbligo di consegna.

55.2 L'elenco dei contratti a termine e la durata del periodo di negoziazione degli stessi sono definiti nelle DTF.

55.3 La quantità di gas sottostante ciascun contratto è definita nelle DTF.

Articolo 56
Presentazione delle offerte

56.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) la tipologia e il periodo di consegna del contratto;
c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
d) la quantità offerta;
e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

56.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.

56.3 Il GME può prevedere nelle DTF che gli operatori presentino offerte senza limite di prezzo. In tale caso si applicano le previsioni della presente sezione relative a tali eventuali tipologie di offerte.

56.4 Gli operatori non possono presentare:

a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

56.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 58 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

56.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione secondo le modalità di esecuzione indicate nelle DTF.

56.7 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente comma 56.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

56.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 57
Book di negoziazione e quantità minima negoziabile

57.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.

57.2 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 55, comma 55.3.

Articolo 58
Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte

58.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:

a) l'operatore non è sospeso***;***
b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1;
d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1;
e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.

58.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 58.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

58.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 58.1 e:
a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 59
Negoziazione continua

59.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 58, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al precedente Articolo 56, comma 56.5.

59.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

59.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

59.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.

59.5 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente Articolo 56, comma 56.6:

a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.

59.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 59.2 e 59.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.

59.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.

59.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

59.9 Le offerte di cui al precedente comma 59.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 58, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.

59.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 60
Meccanismo della cascata

60.1 I contratti a termine, decorso il relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata, secondo i termini e le modalità indicate nelle DTF. Tale meccanismo prevede che le posizioni contrattuali detenute su ciascun contratto a termine vengano sostituite, al termine del corrispondente periodo di negoziazione, da equivalenti posizioni contrattuali con periodi di consegna inferiori.

Articolo 61
Comunicazione degli esiti del MT-GAS

61.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione di negoziazione continua, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:

a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
b) volume scambiato nella sessione.

CAPO II Bis
GESTIONE ERRORI

Articolo 61 Bis
Cancellazione su richiesta

61 bis.1 L'operatore che abbia commesso un errore nell'immissione di una offerta, risultata abbinata durante una sessione di negoziazione continua del MGP-GAS ovvero del MI-GAS, può richiedere al GME la cancellazione delle relative transazioni concluse, secondo quanto disciplinato nel presente articolo.

61 bis.2 La richiesta di cancellazione di cui al precedente comma 61 bis.1 deve essere presentata dall'operatore, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

61 bis.3 Il GME, ricevuta la richiesta di cancellazione, ne verifica l'ammissibilità sulla base dei criteri definiti nelle DTF.

61 bis.4 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 61 bis.3 diano esito positivo, il GME provvede alla cancellazione delle transazioni, dandone comunicazione sia all'operatore richiedente, sia agli operatori controparti interessati, secondo le modalità ed i termini stabiliti nella medesima DTF. In caso di esito negativo, il GME rifiuta la richiesta, indicandone i motivi all'operatore richiedente.

61 bis.5 Il GME rende nota l'avvenuta cancellazione delle transazioni anche ai restanti operatori del MGAS, secondo le modalità ed i termini stabiliti nella medesima DTF.

61 bis.6 Alle transazioni cancellate ai sensi del presente Articolo non sono applicati i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).

CAPO II Ter
MERCATO PER LA GESTIONE DELLE MISURE VOLONTARIE DI SOLIDARIETÀ (MVS)

Articolo 61 Ter
Oggetto del MVS

61 ter.1 Sul MVS, gli operatori richiedenti solidarietà si approvvigionano delle risorse gas necessarie a fronteggiare le richieste di attivazione delle misure volontarie di solidarietà provenienti dai corrispondenti Stati.

61 ter.2 Gli operatori, in qualità di utenti abilitati MVS, possono presentare in ciascuna sessione del MVS offerte in vendita riferite ai punti di offerta nella propria disponibilità, così come comunicati da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.4 bis. Qualora tali operatori siano contestualmente operatori richiedenti solidarietà, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo Articolo 61sexies, comma 61 sexies.2.

61 ter.3 Sul MVS sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al giorno-gas.

61 ter.4 La quantità di gas sottostante ciascun contratto negoziabile sul MVS è definita nelle DTF.

Articolo 61quater
Presentazione delle offerte in vendita degli operatori

61 quater.1 Le offerte di vendita, semplici o predefinite, devono essere presentate, secondo quanto previsto nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione della sessione MVS per cui l'offerta è presentata, ove applicabile;
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
d) la quantità offerta in vendita;
e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita.

61 quater.2 Le quantità specificate nelle offerte possono assumere solo valori positivi e comunque non inferiori al quantitativo minimo comunicato da Snam Rete Gas al GME ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.4 bis, lettera e) e reso noto agli operatori secondo quanto indicato nelle DTF.

61 quater.3 Le offerte non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.

61 quater.4 Il prezzo di cui al precedente comma 61 quater.1, lettera e), può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e comunque non superiore al limite massimo definito in DTF.

61 quater.5 Gli operatori possono presentare, qualora previsto in DTF, offerte multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della selezione delle offerte ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

61 quater.6 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 61quinquies, sono ordinate per prezzo non decrescente. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta.

61 quater. 7 Un'offerta può essere modificata o cancellata fino al momento della sua selezione.

Articolo 61quinquies
Controllo di validità e congruità delle offerte di vendita

61 quinquies.1 Il GME, entro i termini definiti nelle DTF, effettua i controlli di validità e congruità delle offerte di vendita, verificando che:

a) l'operatore non è sospeso dal MGAS;
b) l'operatore risulta utente abilitato MVS ed è titolare del punto di offerta al quale l'offerta stessa si riferisce, sulla base delle informazioni più recenti

acquisite da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 25*,* comma 25.4 bis;

c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 61quater;

d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 61quater e rispetta i limiti di prezzo e quantità ivi previsti;

e) sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.4 bis, il quantitativo di gas specificato nell'offerta è non superiore al quantitativo massimo di gas che può essere complessivamente offerto dall'utente MVS per lo stesso punto di offerta, ridotto della somma dei quantitativi di gas specificati nelle altre offerte di vendita dell'utente stesso riferite allo stesso punto di offerta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue;

f) l'offerta rispetta gli ulteriori requisiti e limiti eventualmente previsti da norme e procedure pro tempore vigenti e comunicati da Snam Rete Gas e definiti dal GME nelle DTF;

g) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5.

61 quinquies.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di cui al precedente 61 quinquies.1 e:

a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;

b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 61sexies
Selezione delle offerte di vendita e comunicazione degli esiti

61 sexies.1 L'operatore richiedente solidarietà seleziona le offerte presenti sul book di negoziazione del MVS secondo quanto previsto nelle DTF.

61 sexies.2 All'operatore richiedente solidarietà non è consentito selezionare offerte di vendita dallo stesso presentate in qualità di utente abilitato MVS.

61 sexies.3 La selezione delle offerte ai sensi del precedente comma 61 sexies.1 è effettuata dagli operatori richiedenti solidarietà nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le offerte sono accettate per l'intera quantità offerta;

b) ciascuna offerta accettata è valorizzata al relativo prezzo unitario di vendita.

61 sexies.4 Il GME, entro il termine definito nelle DTF, pubblica gli esiti del MVS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:

a) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di vendita selezionate di cui al precedente comma 61 sexies.1;

b) la quantità richiesta in acquisto dagli operatori richiedenti solidarietà, ove tale informazione sia stata resa nota agli operatori a seguito delle indicazioni fornite da Snam Rete Gas di cui al precedente Articolo 23, comma 23.13, lettera d).

61 sexies.5 Entro il termine di cui al precedente comma 61 sexies.4, il GME comunica a:
a) ciascun operatore che ha presentato offerte di vendita sul MVS, quelle dallo stesso presentate che, in esito alla sessione, risultino essere state selezionate, con relativa indicazione, per ciascuna offerta di vendita selezionata, dei dati e delle informazioni dell'operatore richiedente solidarietà che l'ha selezionata;
b) ciascun operatore richiedente solidarietà, per ciascuna offerta di vendita selezionata, i dati e le informazioni dell'operatore venditore che ha presentato l'offerta di vendita selezionata.

61 sexies.6 Il GME comunica a Snam Rete Gas, entro i termini definiti nella convenzione stipulata tra GME e Snam Rete Gas di cui al precedente Articolo 16, le offerte di vendita selezionate sul MVS, con specificazione, per ciascuna offerta, di quantità e prezzo, nonché con evidenza sia dell'operatore che ha presentato l'offerta di vendita, sia dell'operatore richiedente solidarietà che l'ha selezionata.

61 sexies.7 Il prezzo di riferimento della sessione del MVS è pubblicato dal GME su indicazione di Arera.

CAPO III
CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS

Articolo 62
Condizioni di emergenza

62.1 Si considerano condizioni di emergenza:

a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte ovvero le richieste di cancellazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità previste dalla presente Disciplina,
b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato ovvero di eseguire le verifiche di ammissibilità di una richiesta di cancellazione;
c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori e, in riferimento al solo MGS, alle imprese di stoccaggio, gli esiti relativi ad una sessione di mercato ovvero ad una richiesta di cancellazione;
d) il caso in cui non sia possibile registrare le posizioni nette presso il PSV, di cui al precedente Articolo 26.

62.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 62.1, lettera a), il GME rende noto agli operatori e, nell'ipotesi in cui la condizione di emergenza riguardi la ricezione delle offerte, a Snam Rete Gas ovvero a ciascuna impresa di stoccaggio qualora riguardi il MGS, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione MGAS. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul mercato.

62.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 62.1, lettere b) e c) il GME sospende le operazioni sul MGAS e rende noto agli operatori e, nell'ipotesi in cui la condizione di emergenza riguardi la determinazione e comunicazione degli esiti a Snam Rete Gas ovvero a ciascuna impresa di stoccaggio qualora riguardi il MGS, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

62.4 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 62.1, lettera d), il GME rende noto agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF l'insorgere di tale circostanza, nonché, se possibile, la durata della condizione di emergenza. Nel caso in cui la condizione di emergenza insorga a causa di:

a) una impossibilità programmata a registrare al PSV, il GME procede, qualora possibile, ad effettuare la registrazione della posizione netta degli operatori in anticipo rispetto ai termini definiti nel precedente Articolo 26;

b) una impossibilità non programmata a registrare al PSV, ovvero di ogni altro mancato funzionamento dei sistemi di scambio dei flussi informativi funzionali alle registrazioni al PSV, il GME, d'intesa con SRG, individua, ove possibile, le nuove tempistiche di registrazione. Qualora, anche a seguito delle nuove tempistiche eventualmente individuate, non sia possibile procedere alla registrazione sul PSV, il GME procede a chiudere le posizioni nette degli operatori.

Resta inteso che gli operatori non potranno avanzare alcuna pretesa, a qualunque titolo, anche risarcitorio, nei confronti del GME per la mancata registrazione al PSV della posizione netta conseguente a tali casi di indisponibilità.

62.5 Il GME effettua la chiusura delle posizioni nette ai sensi del precedente comma 62.4, lettera b) attribuendo agli operatori una transazione di segno opposto avente un prezzo pari al prezzo medio ponderato delle transazioni che hanno contribuito alla determinazione di detta posizione netta. Su tali transazioni non si applica il corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).

62.6 Il GME rende noto agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF le azioni intraprese ai sensi del precedente comma 62.4, lettere a) e b).

Articolo 63
Sospensione del MGAS

63.1 Su disposizione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ricorrendo situazioni di emergenza, anche in esito alle valutazioni del Comitato per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema nazionale del gas, il GME sospende il MGAS.

63.2 Su richiesta di Snam Rete Gas, ricorrendo situazioni di emergenza dei propri sistemi, il GME sospende il MGAS.

63.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera d), il GME può sospendere le sessioni del MGAS.

63.4 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 63.1, 63.2 e 63.3, qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul MGAS, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, comunica al Ministero dello dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica o e all'Autorità tali circostanze e su disposizione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sentita l'Autorità sospende, anche con efficacia immediata, l'operatività del MGAS ovvero una o più sessioni dello stesso.

63.5 Il GME rende nota la decisione della sospensione di cui ai precedenti commi 63.1, 63.2, 63.3 e 63.4, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.

63.6 Il ripristino dell'operatività del MGAS, sospesa ai sensi dei precedenti commi 63.1, 63.2, 63.3 e 63.4, è reso noto dal GME mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.

63.7 In tutti i casi di sospensione del MGAS, il GME trasmette apposita informativa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'Autorità sulle ricadute determinatesi.

TITOLO IV
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 64
Liquidazione delle offerte accettate

64.1 Al termine di ciascuna sessione del MGAS, ovvero non appena siano disponibili tutte i dati e le informazioni necessarie, il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:

a) le transazioni di acquisto;
b) le transazioni di vendita.

64.2 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore:

a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente comma 64.1 lettera a);
b) le vendite concluse ai sensi del precedente comma 64.1 lettera b).

CAPO II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 65
Periodo di fatturazione

65.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS è definito nelle DTF.

Articolo 66
Fatturazione

66.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 64, comma 64.2, lettera a);
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 64, comma 64.2, lettera b);
c) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).

66.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 66.1, lettera b), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.

66.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 66.2, ai fini di quanto previsto al successivo Articolo 73, sono definiti nelle DTF.

66.4 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 66.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

66.5 I termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 77, comma 77.1, lettera b), sono definiti nelle DTF.

Articolo 67
Contenuto delle fatture

67.1 Per ciascun giorno-gas compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuno dei mercati di cui si compone il MPGAS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

a) tipologia dei contratti negoziati;
b) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
c) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera b) sono valorizzate;
d) le partite fiscali;
e) l'importo totale.

67.2 Per ciascun periodo rilevante in consegna compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTGAS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, evidenziano, per i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

a) tipologia dei contratti negoziati;
b) la quantità di gas relativa alle transazioni concluse;
c) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;
d) le partite fiscali;
e) l'importo totale.

67.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 67.1 e 67.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, lettera c).

67.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, lettera c) e, evidenziano almeno:

a) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
c) le partite fiscali ove applicabili;

d) l’importo totale.

Articolo 68
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

68.1 Il corrispettivo d’accesso, il corrispettivo fisso annuo ed il corrispettivo applicato in caso di richiesta di cancellazione di transazioni, di cui rispettivamente al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a), b) e d), maggiorati dell’IVA ove applicabile, sono fatturati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

68.2 I corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, per i servizi di cui al precedente Articolo 9, comma 9.5, sono fatturati, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorati dell’IVA ove applicabile.

TITOLO V
SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO

CAPO I
SISTEMA DI GARANZIA

Articolo 69
Servizio di tesoreria

69.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 70
Garanzie finanziarie degli operatori

70.1 Per la copertura delle obbligazioni, che intendono assumere sul mercato, gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro nella forma di fideiussioni a prima richiesta di cui al successivo comma 70.2, secondo:

a) l'Allegato C della Disciplina, qualora intendano operare sui mercati in *netting* del MGAS e sul MTGAS;
b) l'Allegato E o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato C, della Disciplina, qualora intendano operare sui mercati in *netting* del MGAS.

70.2 Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una tra le seguenti società di *rating*: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service, e Fitch e DBRS, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service ovvero a BBB low della scala DBRS.

70.3 In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, di cui al precedente comma 70.1, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità previste in DTF. Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 69 secondo le modalità previste in DTF.

70.4 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni, ovvero nella forma di deposito, procedono alla ripartizione dell'importo delle stesse, secondo le modalità definite nelle DTF.

70.5 Qualora l'operatore sia anche operatore della PCE, ai fini della copertura delle obbligazioni conseguenti alla presentazione delle richieste di registrazione sulla

PCE, può utilizzare quota parte delle garanzie di cui ai precedenti commi 70.1 e 70.3, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del precedente comma 70.4.

70.6 Qualora l'operatore sia anche operatore del ME:

a) la quota parte delle garanzie presentate ai sensi dei precedenti commi 70.1 e 70.3, destinata alla copertura delle obbligazioni assunte sui mercati in *netting* del MGAS, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del precedente comma 70.4, è considerata automaticamente destinata anche alla copertura delle obbligazioni sui mercati in *netting* del ME;
b) la quota parte delle garanzie presentate secondo l'Allegato 3 e/o l'Allegato 5, nonché nella forma di deposito infruttifero in contante, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, destinata alla copertura delle obbligazioni assunte sui mercati in *netting* del ME, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, è considerata automaticamente destinata anche alla copertura delle obbligazioni sui mercati in *netting* del MGAS;
c) può destinare quota parte delle garanzie di cui al precedente comma 70.1, lettera a) (Allegato C della Disciplina) e al precedente comma 70.3, secondo le ripartizioni di cui al precedente comma 70.4, a copertura delle obbligazioni nascenti sul MPEG e sul MTE;
d) può destinare quota parte delle garanzie presentate secondo l'Allegato 3, nonché nella forma di deposito infruttifero in contante, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico a copertura delle obbligazioni nascenti sul MTGAS, secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico relative alla ripartizione delle garanzie;
e) può destinare quota parte delle garanzie di cui al precedente comma 70.1, lettera b) (Allegato E della Disciplina) e al precedente comma 70.3, secondo la ripartizione di cui al precedente comma 70.4, a copertura delle obbligazioni nascenti sul MPEG.

70.7 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 70.1, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 70.1, si impegna:

a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
b) qualora l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.

70.8 Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 perda uno o entrambi

i requisiti di cui al precedente comma 70.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto bancario fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.

70.9 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 devono essere presentate all'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 69.

70.10 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 vengono presentate, l'istituto tesoriere verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario fideiubente in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 70.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 70.7, lettere a) e b).

70.11 Entro il termine di cui al precedente comma 70.10, l'istituto tesoriere comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 70.7.

70.12 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 70.10, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di validità della stessa, nonché quello della dichiarazione di cui al precedente comma 70.7.

70.13 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto tesoriere, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 95.

70.14 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 70.12.

70.15 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 71
Ammontare della garanzia

71.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito infruttifero in contante considerato ai fini della verifica di congruità è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare.

71.2 L’operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l’Allegato C può in ogni momento richiedere la modifica dell’ammontare garantito, presentando all’istituto tesoriere una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato D), o presentando una nuova fideiussione. L’operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l’Allegato E può in ogni momento richiedere la modifica dell’ammontare garantito, ovvero del termine di validità ed efficacia, presentando all’istituto tesoriere una lettera di aggiornamento, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato F), ovvero presentando una nuova fideiussione.

71.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l’istituto tesoriere verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.

71.4 Entro il termine di cui al precedente comma 71.3, l’istituto tesoriere comunica all’operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.

71.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l’istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 71.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.

71.6 Per la verifica della nuova fideiussione nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 70.

71.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 71.8 e 71.9, la modifica dell’ammontare garantito dalla fideiussione ha valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 71.5; oppure dalla data specificata dall’operatore nella comunicazione di cui al precedente comma 71.5 sempre che tale data sia successiva, al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve tale comunicazione.

71.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 71.2 abbia ad oggetto la riduzione dell’ammontare garantito, l’accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l’operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all’operatore l’immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.

71.9 L’operatore può in ogni momento richiedere la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi della Disciplina. L’accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l’operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GME comunica all’operatore l’immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione della fideiussione secondo le modalità previste in DTF.

71.10 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale modifica determini una posizione interamente coperta da garanzia. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini della verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione del deposito secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 72
Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità

72.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia tenendo conto della ripartizione effettuata dall'operatore ai sensi del precedente Articolo 70, commi 70.4 e 70.6, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

72.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore non può concludere negoziazioni che determinino l'incremento dell'esposizione dell'operatore stesso nei confronti del GME, secondo quanto indicato nelle DTF.

72.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 72.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

72.4 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo le modalità indicate nelle DTF ed adottando i seguenti principi:

a) ai fini della costituzione di un adeguato margine di mantenimento l'ammontare delle garanzie presentate dall'operatore viene ridotto di un importo determinato secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;
b) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS sono verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte nella misura indicata nelle DTF;

c) le offerte di acquisto presentate sul MPL e MGS sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte;
d) la registrazione della posizione netta MGAS in consegna al PSV, qualora in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;
e) qualora la posizione netta MGAS in consegna non possa essere registrata al PSV, ai sensi del precedente Articolo 26, il GME può ridurre la capienza della garanzia;
f) in caso di operatività sui mercati in *netting,* la capienza della garanzia considerata per le verifiche di congruità delle offerte presentate dall'operatore sul MPGAS è determinata tenendo conto in maniera unitaria anche dell'operatività sul MGP e sul MI, ai sensi del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

72.5 Ai fini delle verifiche di congruità sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, il GME può definire:

a) un prezzo di controllo per ciascun contratto negoziato sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS che viene determinato, giornalmente, anche sulla base delle offerte presentate e/o concluse su MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS in un determinato arco temporale di riferimento. Il GME può determinare il prezzo di controllo anche sulla base di altri indicatori ovvero di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;
b) un parametro α che viene determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei contratti quotati;
c) un parametro β che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.

72.6 I valori dei parametri α e β sono definiti nelle DTF.

72.7 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 73
Compensazione dei pagamenti

73.1 Il periodo di *settlement* è definito dal GME nelle DTF.

73.2 Per ogni periodo di *settlement*, il GME determina, per ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, distinte posizioni nette, debitrici e/o creditrici, nei confronti del GME stesso, relative rispettivamente a:

a) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sui mercati MPGAS;
b) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sul MT-GAS;
c) il saldo delle partite economiche derivanti dalle transazioni di cui al successivo Articolo 81, comma 81.1, lettera b**)**.

73.3 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 73.2, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 74 e Articolo 76.

73.4 In caso di operatività su mercati in *netting* il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sui mercati MPGAS è determinato ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo II, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Articolo 74
Pagamenti degli operatori a favore del GME

74.1 In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73:

a) gli operatori debitori del GME, non PA, regolano con l'istituto tesoriere il pagamento degli importi dovuti, per ciascuna posizione netta, determinati e comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 73, comma 73.3, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF;
b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori PA secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato.

74.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 74.1 lettera a), gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora nonché di una penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 82, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF. In applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità con provvedimento, il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione degli interessi di mora e della penale di cui sopra al fondo di garanzia.

74.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato in tutto o in parte con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 74.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

Articolo 75
Pagamento dei corrispettivi

75.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, lettera c) ed Articolo 68 devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 76
Pagamenti del GME a favore degli operatori

76.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati, secondo le modalità indicate al presente articolo.

76.2 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

76.3 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

76.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 74, comma 74.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati pro quota secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

76.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

CAPO III
INADEMPIMENTO

Articolo 77
Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

77.1 È inadempiente l'operatore del MGAS che:

a) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 74, comma 74.2.
b) non adegui la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 72.

77.2 L'inadempimento dell'operatore sui mercati in *netting* è determinato e disciplinato ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo III, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Articolo 78
Gestione dell'inadempimento

78.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 77:
a) sospende l'operatore dal MGAS e dal ME, qualora sia anche operatore del ME;
b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo;
c) chiude le posizioni nette MGAS ai sensi del successivo Articolo 81**,** nonché tutte le posizioni contrattuali del MTE ai sensi del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, qualora sia anche operatore del ME.

78.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 78.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente ai sensi del successivo Articolo 80, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente utilizzando nell'ordine:
a) il Fondo di garanzia secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;
b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito su base annua e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su proposta del GME.

78.3 Qualora le risorse utilizzate dal GME ai sensi del precedente comma b) non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'Autorità. Resta inteso che, in tal caso, il GME effettua i pagamenti a favore degli operatori per la parte di credito non soddisfatta ai sensi del precedente Articolo 76, comma 76.4, solo una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo di mutualizzazione. Per gli effetti gli operatori creditori non potranno vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito ancora non soddisfatta.

78.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto bancario fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate a ripristinare l'ammontare degli importi utilizzati dal GME per la copertura dei debiti secondo il seguente ordine:

a) gli importi utilizzati attraverso il meccanismo della mutualizzazione di cui al precedente comma 78.3;
b) i mezzi propri di cui al precedente comma b), lettera b);
c) gli importi prelevati dal Fondo di garanzia di cui al precedente comma 78.2, lettera a).

78.5 Il GME, nelle ipotesi di inadempimento degli operatori di diritto di cui al precedente Articolo 16, fermo restando quanto previsto nelle apposite convenzioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, ricorre, secondo le modalità e i termini disciplinati dall'ARERA in apposito provvedimento, al Fondo di garanzia ovvero, in caso di incapienza di quest'ultimo, al meccanismo di mutualizzazione definito dalla medesima Autorità.

Articolo 79
Sospensione dell'operatore

79.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 79.2, il GME revoca la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 78, comma 78.1, lettera a), qualora venga meno la causa che ha determinato la relativa sospensione.

79.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal MGAS e dal ME, qualora sia anche operatore del ME.

Articolo 80
Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

80.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, tale fideiussione nonché le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

80.2 Qualora un istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 70 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto bancario fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 70 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 81
Chiusura delle posizioni dell'operatore

81.1 Nei casi di inadempimento di cui al precedente Articolo 77, nonché nei casi di cui al precedente Articolo 26, comma 26.8, il GME procede, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, a determinare le posizioni nette MGAS dell'operatore e procede a:

a) per le posizioni nette in consegna per le quali ci sono corrispondenti contratti in negoziazione sul MT-GAS, a chiudere dette posizioni nette in consegna,

mediante la chiusura delle posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente, attraverso la conclusione di transazioni di segno opposto sul MT-GAS che vengono attribuite all'operatore stesso;

b) per le posizioni nette in consegna cui corrispondono solo contratti negoziabili sul MGP-GAS e MI-GAS, nonché per le posizioni per le quali la procedura di cui alla precedente lettera a) non abbia consentito la chiusura, a regolare presso il sistema di bilanciamento la posizione netta non consegnata dall'operatore. In questo caso, al termine della sessione di MI-GAS relativa al periodo rilevante cui la posizione netta non consegnata si riferisce, il GME attribuisce all'operatore una transazione sul MGAS di segno opposto, per una quantità pari a quella della posizione netta in consegna non registrata al PSV e un prezzo pari al prezzo applicato nel sistema di bilanciamento, nel medesimo giorno-gas, agli sbilanciamenti aventi lo stesso segno della posizione non registrata.

81.2 In applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità, il GME versa al fondo di garanzia eventuali eccedenze finanziarie, derivanti dalla liquidazione della chiusura delle posizioni nette in consegna degli operatori inadempienti effettuata ai sensi del precedente comma 81.1, lettera b).

Articolo 82
Interessi di mora e penali

82.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale, degli interessi di mora di cui al successivo comma 82.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.

82.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando per i ritardati pagamenti relativi:

a) alla posizione netta di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, lettere a) e b), il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
b) alla quota parte della posizione netta di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, lettera a), riferita alle transazioni in acquisto attribuite ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1, lettera b), il tasso di interesse legale ovvero il tasso di interesse di mora in conformità alle previsioni contenute nel codice di rete, secondo quanto definito nelle DTF.

82.3 Gli interessi di mora di cui al precedente comma 82.2, lettera a), sono applicati per un numero di giorni pari ai giorni:

a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2;
b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 74, comma 74.1 e il giorno in cui l'istituto bancario fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.

82.4 La penale di cui al precedente comma 82.1 è pari all’uno percento e si applica ai casi di ritardato pagamento individuati nelle DTF.

TITOLO VI
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 83
Violazioni della Disciplina e delle DTF

83.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:

a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 84
Misure Disciplinari

84.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 83, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 85, le seguenti misure disciplinari:

a) richiamo scritto in forma privata;
b) pena pecuniaria;
c) sospensione dell'operatore dal mercato;
d) esclusione dell'operatore dal mercato.

84.2 Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere

l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

84.3 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché le eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

84.4 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:

a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

84.5 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.

84.6 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 84.4.

84.7 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.

84.8 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 85
Gradualità delle misure disciplinari

85.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

a) richiamo scritto in forma privata;

b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

85.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 85.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può sospendere l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

85.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
b) esclusione dal mercato.

85.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 85.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
b) esclusione dal mercato.

85.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 85.1, lettera b), 85.2,, 85.3, lettera a) e 85.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 86
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

86.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 78 e Articolo 85, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 85, comma 85.5, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1*,* ovvero le informazioni comunicate ai

sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1;

b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 75. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tali obblighi da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 87
Pubblicità delle misure disciplinari

87.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 84, comma 84.1, lettere, b), c) e d), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 88
Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle misure disciplinari

88.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 96, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 84, comma 84.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II
CONTESTAZIONI

Articolo 89
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte, dell'esito dei mercati e delle operazioni di liquidazione

89.1 Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai seguenti articoli Articolo 31, Articolo 36, Articolo 43, Articolo 51, Articolo 58 e Articolo 61 quinquies, Articolo 101, Articolo 102, Articolo 105 quater e Articolo 105 Quinquies all'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MGAS, nonché alle operazioni di liquidazione di cui al precedente Articolo 64, sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

89.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 90
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte

90.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 31, Articolo 36, Articolo 43, Articolo 51, Articolo 58, 61 quinquies, Articolo 101, Articolo 102, Articolo 105 quater e Articolo 105 Quinquies inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 91
Contestazione dell'esito dei mercati

91.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MGAS, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 92
Contestazione delle operazioni di liquidazione

92.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 93
Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

93.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

93.2 Nel caso di cui al precedente comma 93.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme eventualmente dovute all'operatore in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 82.

Articolo 94
Verifica delle contestazioni

94.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 90, Articolo 91, Articolo 92 e Articolo 93 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.

94.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 90 e Articolo 91, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di euro diecimila/00.

94.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 94.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

94.4 Il limite di indennizzo previsto al precedente comma 94.2 si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 95 e Articolo 96, comma 96.2.

94.5 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 92 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

94.6 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 93 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.

94.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III
CONTROVERSIE

Articolo 95
Collegio arbitrale

95.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 96, comma 96.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.

95.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

95.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

95.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

95.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 94, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 70, comma 70.13, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 71, comma 71.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.

Articolo 96
Risoluzione delle controversie

96.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 78, comma 78.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:

a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
b) degli importi di cui al precedente Articolo 84, comma 84.1, lettera b);
c) dell'importo di cui al precedente Articolo 85, comma 85.5.

96.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 96.1, alternativamente a quanto disposto al precedente Articolo 95, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE I
GARANZIE
[abrogata]

Articolo 97
Disposizioni in materia di garanzie
[abrogato]

SEZIONEII
COMPARTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS DI SISTEMA (AGS)

Articolo 98
Oggetto del comparto AGS

98.1 In attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 451/2019/R/GAS, Snam Rete Gas si approvvigiona delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas nel comparto AGS facente parte del MP-GAS, le cui sessioni si svolgono, rispettivamente, nell'ambito del MGP-GAS e del MI-GAS.

Articolo 99
Presentazione delle offerte degli operatori

99.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, secondo le modalità e le tempistiche definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione della sessione dell'AGS per cui l'offerta è presentata;
c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
d) la quantità offerta;
e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

99.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

99.3 Il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali a zero e non può essere superiore al limite massimo definito nelle DTF.

99.4 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito della sessione ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

99.5 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 103, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

99.6 Un'offerta valida, ai sensi del successivo Articolo 101, può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta d'asta.

99.7 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 101, può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

Articolo 100
Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas

100.1 Relativamente a ciascuna sessione dell'AGS, Snam Rete Gas presenta offerte di acquisto, ovvero di vendita, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
a) il codice di identificazione della sessione AGS per cui l'offerta è presentata;
b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
c) la quantità offerta;
d) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

100.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

100.3 Il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali a zero e non può essere superiore al limite massimo definito nelle DTF.

100.4 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 103, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

100.5 Un'offerta valida, ai sensi del successivo Articolo 101, può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta d'asta.

100.6 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 101, può essere revocata fino al termine della seduta d'asta.

Articolo 101
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate

101.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte da parte degli operatori, di cui al precedente Articolo 99, effettua i controlli di validità, verificando che:
a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 99;
c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 99 e rispetta i limiti di prezzo ivi previsti.

101.2 Il GME, a seguito della presentazione dell'offerta da parte di Snam Rete Gas, effettua i controlli di validità, verificando che l'offerta sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 100 e riporti tutte le indicazioni ivi previste.

101.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.

101.4 Le offerte di vendita, presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 99, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente.

101.5 Le offerte di acquisto, presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 99, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente.

101.6 A parità di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 99, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse.

101.7 In deroga a quanto stabilito al precedente comma 101.6, a parità di prezzo tra le offerte presentate dagli operatori e le offerte presentate da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 100, le offerte presentate da Snam Rete Gas hanno massima priorità rispetto alle offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 99. Resta inteso che, a parità di prezzo tra le offerte presentate da Snam Rete Gas, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 101.6

Articolo 102
Verifica di congruità delle offerte degli operatori

102.1 Il GME, al termine della seduta, procede con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori, diversi da Snam Rete Gas, e verificate valide.

102.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non è sospeso;
b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
c) rispetta gli ulteriori requisiti e limiti eventualmente individuati da Snam Rete Gas nel codice di rete e definiti nelle DTF;

d) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
e) è garantita ai sensi del precedente Articolo 72.

Articolo 103
Esito della sessione

103.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo, secondo quanto previsto nel presente Articolo.

103.2 Ai fini della determinazione dell'esito delle sessioni dell'AGS, tra le offerte verificate congrue, il GME considera le sole offerte degli operatori aventi segno opposto all'offerta ovvero al saldo delle offerte presentate da Snam Rete Gas.

103.3 Il GME accetta le offerte degli operatori e determina il corrispondente prezzo di remunerazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di remunerazione delle offerte accettate sia pari a quello dell'ultima offerta accettata avente segno opposto rispetto all'offerta ovvero al saldo delle offerte presentate da Snam Rete Gas.

103.4 Ai fini del precedente comma 103.3, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo associato all'offerta stessa.

103.5 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione alle offerte che presentano lo stesso prezzo si applica l'ordine di priorità temporale di cui al precedente Articolo 101, commi 101.6 e 101.7.

Articolo 104
Comunicazione degli esiti

104.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 103 e definisce:
a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita ovvero delle offerte di acquisto accettate;
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto ovvero di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta.

104.2 Al termine di ciascuna sessione, il GME, entro il termine definito nelle DTF, pubblica gli esiti riportando almeno i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo di cui al precedente comma 104.1, lettera a);
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto ovvero di vendita accettate di cui al precedente comma 104.1, lettera b);
c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 104.1, lettera c).

104.3 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 104.2, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sull'AGS, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte presentate ed accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
b) le offerte respinte in quanto non risultanti congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 101 e Articolo 102, indicandone la motivazione.

104.4 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con Snam Rete Gas, individua le eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

SEZIONEIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 105
Disposizione transitoria in materia di regolazione dei pagamenti

105.1 Fino a successivo provvedimento, la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori di cui all'Articolo 74, comma 74.1, lettera a), è effettuata transitoriamente mediante SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

105.2 Nel corso del periodo transitorio di cui al comma precedente:
a) la disposizione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.5, non trova applicazione;
b) gli importi a titolo di interessi di mora e penale dovuti dagli operatori debitori a favore del GME per i ritardati pagamenti sono riconosciuti agli operatori creditori del GME nei casi previsti nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti, in deroga a quanto stabilito dal precedente Articolo 74, comma 74.2.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ASTE EX ART 10 D.L. n. 21/2026

Articolo 105 bis
Aste ex art. 10 D.L. n. 21/2026

105 bis. 1 Le sessioni ad asta di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2, del D.L. n. 21/2026 si svolgono nell'ambito del MGP-GAS in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione 376/2026/R/gas.
Il GME indica nelle DTF *i.* le tempistiche di attivazione delle sessioni ad asta del MGP-GAS di cui alla Deliberazione 376/2026/R/gas, *ii*. i contratti, negoziabili sul MGP-GAS, per i quali è prevista anche la negoziazione ad asta, *iii.* nonché le modalità e i temini di svolgimento dell'asta stessa. Per tali contratti, durante lo svolgimento della sessione ad asta, la relativa negoziazione continua è interrotta.
Resta inteso che tutti i contratti su MGP-GAS potranno essere negoziati unicamente con modalità di negoziazione continua qualora lo svolgimento della sessione ad asta non sia previsto dalla Deliberazione 376/2026/R/gas.

105 bis.2 Gli operatori soggetti agli obblighi di offerta in vendita di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2), del D.L. n. 21/2026, possono presentare offerte di vendita nelle sessioni ad asta del MGP-GAS di cui al precedente comma 105 bis. 1, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo D.L. n. 21/2026, nonché dalle disposizioni di cui alla Deliberazione 376/2026/R/gas.

Articolo 105 ter
Presentazione delle offerte in negoziazione ad asta

105 ter. 1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso della seduta, secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione della sessione MGP-GAS per cui l'offerta è presentata;
c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
d) la quantità offerta;
e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

105 ter. 2 Sono considerate presentate ai fini dell'asta anche le offerte che, al momento dell'interruzione della negoziazione continua su MGP-GAS, risultino ineseguite. Tali offerte sono considerate nella seduta ad asta con la quantità e il prezzo ai quali erano esposte sul book di negoziazione e con la priorità temporale della proposta originaria.

105 ter. 3 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

105 ter. 4 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.

105 ter. 5 Il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e comunque non superiore al limite massimo eventualmente definito in DTF.

105 ter. 6 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dell'asta ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

105 ter. 7 Qualora un operatore abbia già presentato:

a) offerte di acquisto nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale al prezzo delle offerte di acquisto già presentate;
b) offerte di vendita nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale al prezzo delle offerte di vendita già presentate.

105 ter. 8 Ai fini della determinazione dell'esito dell'asta, ai sensi del successivo Articolo 105 Sexies, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

105 ter. 9 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 105 quater può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta.

105 ter. 10 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 105 quater può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

Articolo 105 quater
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte in negoziazione ad asta

105 quater. 1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità verificando che:

a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 105 ter;
c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 105 ter;

d) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
e) l'offerta è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta della fase di negoziazione ad asta.

105 quater. 2 Le offerte di vendita verificate valide vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto. Le offerte di acquisto verificate valide vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle con prezzo più alto fino a quelle con prezzo più basso.

105 quater. 3 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 105 Sexies, a parità di prezzo come risultante dall'applicazione del precedente comma 105 quater. 2 l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte.

Articolo 105 Quinquies
Verifica di congruità delle offerte in negoziazione ad asta

105 quinquies. 1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di congruità delle offerte verificate valide.

105 quinquies. 2 Un'offerta è considerata congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non è sospeso;
b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
c) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
d) è garantita ai sensi del precedente Articolo 72.

Articolo 105 Sexies
Negoziazione ad asta

105 sexies. 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna offerta ricevuta e considerata valida e congrua nell'ambito della seduta d'asta del MGP-GAS.

105 sexies. 2 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di remunerazione del gas sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ritenute valide e congrue;
c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);

d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).

105 sexies. 3 Ai fini del precedente comma 105 sexies. 2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

105 sexies. 4 Qualora si debba procedere ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo, tali offerte sono accettate secondo il criterio pro-quota, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte.

105 sexies. 5 Il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte:

a) a seguito della relativa presentazione, le offerte respinte in quanto non risultate valide e congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 105 quater e Articolo 105 Quinquies, indicandone la motivazione;
b) al termine dell'asta, le offerte accettate, specificando l'ammontare di gas accettato.

105 sexies. 6 Le offerte non accettate, anche parzialmente, in seguito alla determinazione degli esiti dell'asta di cui al precedente comma 105 sexies. 2, sono definitivamente cancellate e non trasferite alla successiva fase di negoziazione continua del MGP-GAS.

Articolo 105 Septies
Comunicazione degli esiti della negoziazione ad asta

105 septies. 1 Alla chiusura della sessione d'asta del MGP-GAS, il GME pubblica gli esiti, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni

a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate);
c) la curva di domanda e la curva di offerta.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 106
Funzionamento del sistema informatico

106.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.

106.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Allegato A

Modello di domanda di ammissione al mercato

Domanda di ammissione al mercato, di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera a), della Disciplina del mercato del gas naturale

Il sottoscritto ……..……..,
(*nome e cognome*)
nato/a a ……..……, il ……..……..…,
residente in ……..……..… (prov. …), ……..,
(indirizzo)
C.F……..…….. , P.I.……..,
numero telefonico ……..……, indirizzo PEC ……. ,
indirizzo *e-mail*……,

ovvero

La società /*altro* ……..……..…,
(*denominazione o ragione sociale*)
con sede legale in……..., (prov. …),……,
(indirizzo)
C.F. ……..……, P.I. ……..……...,
numero telefonico ……, indirizzo PEC ..……..……,
indirizzo *e-mail* ……..…..……..,
in persona di……..., in qualità di……..……...,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato del gas sono definite nella Disciplina del mercato del gas approvata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito: legge 99/09), con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 (nel seguito: D.M. 6 marzo 2013), come successivamente modificata ed integrata, che sostituisce integralmente, ai sensi del Decreto 9 agosto 2013, le disposizioni di cui al Regolamento del mercato del gas, approvato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 99/09, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: la Disciplina);

- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a……

ovvero

la società/*altro* ……..…,

in persona di ……..……in qualità di……..……,

(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 13 della Disciplina, l'ammissione al mercato del gas, mediante la procedura di cui all'articolo 15 della Disciplina.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 14 della Disciplina, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a……

ovvero

La società/*altro* ……..…,

in persona di ……..……in qualità di……..……,

(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

DICHIARA

1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;

3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora..……..…, il cui recapito è il seguente ……..……..…;

4) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del Richiedente è/sono:

per il mercato del gas a pronti (MPGAS) e per il mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS):

a) il/la signor/a……, C.F./Nr di passaporto(*) ……..……, data di nascita ……; nazionalità (**) ……..……., numero telefonico ……..; numero di

cellulare…….; indirizzo e-mail ……;

b) …..
c) …..

per il mercato del gas a termine (MTGAS):

a) il/la signor/a……., C.F./Nr di passaporto(*) ……..……, data di nascita ……; nazionalità (**) ……,, numero telefonico ……..……; numero di cellulare…….; indirizzo e-mail ……;

b) …..
c) …..

ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016e pubblicata sul sito internet del GME nella pagina https://gme.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Privacy/InformativaUE. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

(*) Il numero di passaporto può essere indicato in alternativa al codice fiscale solo per i cittadini stranieri non residenti in Italia che non dispongono del codice fiscale.

(**) Campo obbligatorio per i soli soggetti per i quali è stato indicato il numero di passaporto.

Luogo, data

……...

Firma

……..

Allegato B

Contratto di adesione al mercato

Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina del mercato del gas naturale

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

…….……..…… la società/*altro* ……..……
(*nome e cognome)* (*denominazione o ragione sociale*)
residente/con sede legale in ……, Prov. …….., ……..……,
(indirizzo)
C.F...……..…….., P.I……..…., in persona di ……..……, in qualità di ……..…(nel seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

A. il GME è la società per azioni – costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – a cui è affidata, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito Legge 99/09), la gestione economica, in esclusiva, del mercato del gas naturale (nel seguito: Mercato);

B. il GME ha predisposto la Disciplina del mercato del gas naturale, approvata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge 99/09, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata che sostituisce integralmente, ai sensi del Decreto 9 agosto 2013, le disposizioni di cui al Regolamento del mercato del gas, approvato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 99/09, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora ARERA, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: la Disciplina);

C. Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: SRG) è la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e che organizza e gestisce il sistema PSV, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;

D. ai sensi dell'articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto);

E. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

F. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME è controparte degli operatori nel mercato del gas a pronti e nel mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
   a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
   b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: i Servizi);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2
Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, commi 9.6 e 9.7. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo che il contraente avrà provveduto ad effettuare negoziazioni di segno contrario a chiusura delle proprie posizioni contrattuali in essere sul mercato a termine del gas al momento della presentazione della richiesta di recesso ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al Mercato. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. Fatte salve le negoziazioni effettuate ai fini dell'efficacia del recesso, l'effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;

b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;

c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;

d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alle precedenti lettere *b) e c)*;

e) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V della Disciplina;

f) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli

interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, commi 9.6 e 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

g) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;

h) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;

i) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

j) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera *i)* e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;

k) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o

comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3
Prestazioni del GME

3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.

3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si

danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.

3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.

3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.

3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.

3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema

4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5
Corrispettivo

5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 della Disciplina, secondo le modalità e le tempistiche definite all'Articolo 75 della Disciplina.

5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

6.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per danni subiti dal Contraente e/o da terzi derivanti da eventuali indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Sistema PSV organizzato e gestito da SRG.

6.5 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7
Durata

7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione del Contraente al Mercato. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 15 della Disciplina.

7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) esclusione del Contraente dal Mercato;

b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;

c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8
Risoluzione

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 15 della Disciplina, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), della Disciplina a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9

Clausole generali

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 Roma;
- …….. ……, ……..– …….. .

(*indirizzo*)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 Roma, indirizzo *e-mail:* info@mercatoelettrico.org; gme@pec.mercatoelettrico.org;

- …….. ……, ……..– …….. ;

(indirizzo)

indirizzo PEC……, indirizzo *e-mail*……;

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuta consegna, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

Articolo 10

Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11

Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente

……..……

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2(a) (Disciplina e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2(k) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

……..

Roma, (*data*)

Allegato C alla Disciplina del Mercato del Gas naturale

Modello di fideiussione integrata senza scadenza

(Mercati in netting, MPEG, MTE, MTGAS, PCE)

Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70, comma 70.1, lettera a), della Disciplina del Mercato del Gas naturale

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 Roma

……., lì …….

Fideiussione (rif. n. ……)

La Banca ……., filiale di ……., con sede legale in ……..…, C.F. ……..……, P.I. ……..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ……...…, iscritta all'Albo delle banche …….. al n. ……, capitale sociale Euro ……. in persona dei suoi legali rappresentanti ……..… (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ……., ……,
  (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) *(data e luogo di nascita)*
  ……,
  (luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
  codice fiscale……partita IVA……,
  capitale sociale Euro ……..…, di cui sottoscritto ……..…, di cui versato ……..,
  iscritta presso ……., (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore ovvero intende acquisire la qualifica di operatore di uno o più dei seguenti mercati a seguito della:

  - sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico - approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: Disciplina ME) - del Contratto di adesione al mercato elettrico (ME), secondo il modello definito nella Disciplina ME medesima, assumendo, per l'effetto, nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (nel seguito: il GME) tutte le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia, al mercato infragiornaliero (nel seguito congiuntamente indicati: mercati in *netting* del ME), al mercato dei prodotti giornalieri (MPEG) e al mercato elettrico a termine (MTE) (nel seguito, congiuntamente, definiti: Mercati dell'energia);

  - sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine (PCE) - positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con determinazione del 7 febbraio 2007 (nel seguito: Regolamento PCE) - del Contratto di

adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo, assumendo, per l'effetto, nei confronti del GME le obbligazioni pecuniarie relative alla PCE con riferimento alle quali il GME risulta essere controparte dello stesso Operatore;

– sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina del Mercato del gas naturale - approvata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge 99/09, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: Disciplina MGAS) - del Contratto di adesione al mercato del gas naturale (MGAS), assumendo, per l'effetto, nei confronti del GME tutte le obbligazioni pecuniarie relative al mercato a pronti (nel seguito indicato: mercati in *netting* del MGAS) ed al mercato a termine del gas (MTGAS) (nel seguito congiuntamente definiti Mercato del gas);

- ai sensi dell'articolo 70, commi 70.1, lettera a), 70.5 e 70.6, della Disciplina MGAS, per la copertura delle obbligazioni che intendono assumere sui mercati in *netting* del ME e del MGAS (nel seguito congiuntamente indicati: mercati in *netting*), sul MPEG, sul MTE, sul MTGAS ovvero sulla PCE, gli operatori possono presentare una fideiussione prestata dalle banche in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 70, comma 70.2;

- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME di cui all'articolo 69 della Disciplina MGAS, che ne effettua la verifica;

- l'Operatore ha presentato formale richiesta della emissione della presente fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ……..…….…… a garanzia di tutte le obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG, al MTE, al MTGAS e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE (nel seguito: obbligazioni pregresse e future).

- per "obbligazioni pregresse" si intendono quelle già sorte, anche se non ancora liquide e/o esigibili, in relazione alle obbligazioni già assunte, ai sensi di uno o più dei contratti di adesione citati in premessa, alla data di efficacia della presente fideiussione e per "obbligazioni future" tutte quelle, assunte ai sensi di uno o più dei contratti di adesione citati in premessa, cronologicamente successive a tale data.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto e ai sensi delle disposizioni contenute nella Disciplina ME, Disciplina MGAS e nel Regolamento PCE a garanzia di tutte le obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG, al MTE, al MTGAS e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE . La banca dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nella Disciplina ME, nella Disciplina MGAS, nel Regolamento PCE, nelle disposizioni tecniche di funzionamento di volta in volta vigenti e tutte le obbligazioni in capo

all’operatore derivanti dalla sottoscrizione di uno o più dei contratti di adesione citati in premessa.

Articolo 1
(Validità ed efficacia della fideiussione)

La fideiussione è valida ed efficace dal _____ e non è sottoposta ad alcuna condizione, salvo che la verifica, compiuta dall’istituto affidatario, ai sensi dell’articolo 70, comma 70.10, della Disciplina MGAS, abbia dato esito negativo.

Articolo 2
(Rinuncia al beneficio della preventiva escussione)

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le "obbligazioni pregresse" e di tutte le "obbligazioni future", che derivano e/o deriveranno in capo all’Operatore, nei confronti del GME, in relazione alla partecipazione ai Mercati dell’energia, al Mercato del gas ed alla PCE.

Articolo 3
(Nessuna valutazione del merito creditizio dell'Operatore)

La Banca prende atto e dichiara che le obbligazioni di cui al precedente Articolo 2 – in quanto derivanti dalla partecipazione ai Mercati dell’energia, al Mercato del gas ed alla PCE – non comportano preventivamente da parte del GME alcuna valutazione del merito creditizio dell’Operatore, fermo restando che la presente vale anche quale autorizzazione speciale della Banca al GME, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1956 del codice civile.

Articolo 4
(Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio)

Qualora il GME sia garantito da altre garanzie rilasciate in precedenza nell'interesse del medesimo Operatore a copertura delle obbligazioni da quest'ultimo assunte sui Mercati dell’energia, sul Mercato del gas e sulla PCE, ed in base a modelli diversi dal presente, la presente fideiussione potrà sostituire le precedenti garanzie qualora la stessa sia prestata per un ammontare almeno pari all'importo delle "obbligazioni pregresse" e l'Operatore presenti specifica istanza in tal senso, al GME ed all'istituto affidatario del GME, contestualmente alla presentazione della presente fideiussione, realizzandosi, per l'effetto, la liberazione del precedente fideiussore.
Diversamente, la presente fideiussione non farà venir meno la validità ed efficacia delle precedenti garanzie. In tal caso, le garanzie pregresse e la presente fideiussione rilasciate al GME si cumulano senza soluzione di continuità e senza liberazione per i garanti, fermo restando che il GME potrà escutere in via preventiva le garanzie pregresse. Si precisa inoltre che la presente fideiussione garantisce le "obbligazioni pregresse" e le "obbligazioni future" anche in presenza di garanzie precedenti la presente fideiussione.

Articolo 5
(Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni)

Le disposizioni in materia di sostituzione e successione nel tempo delle garanzie di cui al precedente Articolo 4 si applicheranno anche in ipotesi di più fideiussioni che siano prestate in base al presente modello, senza che, tuttavia, possa operare a favore del fideiussore successivo il beneficio di preventiva escussione del precedente garante.

Articolo 6
(Estensione della responsabilità della Banca)

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, in caso di perdita da parte della Banca di uno dei requisiti previsti dalla legge e dalla Disciplina MGAS per il rilascio e mantenimento delle fideiussioni ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'art.70, della Disciplina MGAS non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente fideiussione è valida fino al termine stabilito nella Disciplina MGAS e nelle relative disposizioni tecniche di funzionamento vigenti al momento del verificarsi della perdita da parte della Banca di uno dei requisiti sopra individuati ovvero vigenti al momento in cui la Banca, in caso di escussione della fideiussione non adempia al pagamento dell'importo garantito. Resta inteso che la Banca continuerà a rispondere, oltre che di tutte le obbligazioni sorte in capo all'Operatore fino a tale momento, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente e ciò sino a che lo stesso Operatore non avrà sostituito la presente fideiussione con altra idonea garanzia.

Articolo 7
(Pagamento a prima richiesta)

Per effetto di quanto previsto al precedente articolo 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento, senza sollevare eccezioni e/od obiezioni e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Operatore e/o terzi (ivi inclusi altri soggetti garanti dello stesso Operatore) abbiano sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro ……..…

Articolo 8
(Modalità di pagamento della Banca)

A seguito della richiesta di cui al precedente articolo 7, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero…….. ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo……., la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R o della PEC, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo Sepa Credit Transfer High/Priority o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Articolo 9
(Deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.)

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti dell'Operatore o non l'abbia diligentemente continuata.

Articolo 10
(Escussione parziale)

La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

Articolo 11
(Autonomia della fideiussione)

In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale dell'Operatore nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida o inefficace o comunque venisse a qualsiasi titolo modificata anche solo unilateralmente dal GME.

Articolo 12
(Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.)

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

Articolo 13
(Rinuncia ad istanze o azioni)

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.

Articolo 14
(Delegabilità dei diritti di cui alla presente fideiussione)

La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato per iscritto dal GME.

Articolo 15
(Rinuncia alla fideiussione da parte del GME)

Il GME potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio alla presente fideiussione, dandone comunicazione alla Banca ed all'Operatore e con effetto dalle ore 24 del giorno lavorativo in cui tale comunicazione perverrà alla Banca. In tal caso, resta inteso che la Banca risponderà di tutte obbligazioni sorte in capo all'Operatore fino a tale momento.

Articolo 16
(Recesso unilaterale della Banca)

La Banca potrà recedere dalla presente fideiussione dandone contestuale comunicazione al GME e all'istituito affidatario del GME stesso, con lettera raccomandata A.R. ovvero mediante PEC. Il recesso dalla garanzia fideiussoria avrà effetto e la fideiussione verrà meno decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del GME ovvero dalla data di ricevuta di avvenuta consegna, se effettuata a mezzo PEC, fermo restando quanto indicato all'articolo 17.

Articolo 17
(Effetti del recesso)

Il GME comunicherà alla Banca l'ammontare delle obbligazioni, anche se non ancora liquide e/o esigibili, assunte fino al momento di efficacia del recesso, con indicazione del relativo periodo di riferimento.
La Banca risponderà di tutte le obbligazioni, anche se non ancora liquide e/o esigibili assunte fino al momento di efficacia del recesso, qualora l'Operatore non presenti al GME una garanzia a copertura di tali obbligazioni.

Articolo 18
(Comunicazioni)

Fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 8, ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ovvero mediante PEC ai seguenti indirizzi:
……., ……–……..,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (*indirizzo)*
indirizzo e-*mail*…….numero di fax ……., indirizzo PEC……..
Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuate a mezzo di telefacsimile, ovvero alla data di ricevuta di avvenuta consegna, se effettuata a mezzo PEC.

Articolo 19
(Legge applicabile e Foro competente)

La presente fideiussione è disciplinata dalla legge italiana.

Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui agli Articoli 2 (*Rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 4 *(Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio),* 5 (*Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni*), 6 (*Estensione della responsabilità della Banca*), 7 (*Pagamento a prima richiesta*), 9 (*Deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 10 (*Escussione parziale*), 11 (*Autonomia della fideiussione*), 12 (*Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 13 (*Rinuncia ad istanze o azioni*) e 19 (*Legge applicabile* e *Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato D alla Disciplina del Mercato del Gas naturale

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione presentata secondo il Modello di cui all'Allegato C

Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di cui all'articolo 71, comma 71.2, della Disciplina del Mercato del Gas naturale

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski 122/124
00197 Roma

……., lì …….

Lettera di aggiornamento della fideiussione rilasciata in data ……..…, rif. n……
…….

La Banca ……, filiale di ……, con sede legale in ……..…, C.F. …….., P.I. ……..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ……, iscritta all'Albo delle banche …… al n. ..…, capitale sociale Euro ……..…… , in persona dei suoi legali rappresentanti ……. (nel seguito: la Banca),

ACCORDA

a ……..…..
(*Operatore*)
la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione rilasciata in data ……..… , rif. n. …… , a decorrere dal ……. . Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro …….

Rimangono validi i termini e le condizioni indicate nella lettera di fideiussione rilasciata in data ……..…, rif. n. ….

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato E alla Disciplina del Mercato del Gas naturale

Modello di fideiussione integrata con scadenza

(Mercati in netting, MPEG, PCE)

Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70, comma 70.1, lettera b), della Disciplina del Mercato del Gas naturale

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 Roma

……., lì …….

Fideiussione (rif. n. ……)

La Banca ……., filiale di ……., con sede legale in ……..…,
C.F. ……..……, P.I. ……..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ……...…,
iscritta all'Albo delle banche …….. al n. ……, capitale sociale Euro …….
in persona dei suoi legali rappresentanti ……..… (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ……., ……,
  (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) *(data e luogo di nascita)*
  ……,
  (luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
  codice fiscale/partita IVA…….…….…….,
  capitale sociale Euro ……..…, di cui sottoscritto ……..…, di cui versato ……..,
  iscritta presso ……., (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore ovvero intende acquisire la qualifica di operatore di uno o più dei seguenti mercati, a seguito della:

  - sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico- approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina ME)- del Contratto di adesione al mercato elettrico (ME), secondo il modello definito nella Disciplina ME medesima, assumendo, per l'effetto, nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (nel seguito: il GME), le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia e al mercato infragiornaliero (nel seguito indicati: mercati in *netting* del ME) ed al mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), (nel seguito, congiuntamente, definiti: "mercati MPE");

  - sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine - positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con determinazione del 7 febbraio 2007 (nel seguito: Regolamento PCE) - del Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo, assumendo, per l'effetto, nei confronti del GME, le obbligazioni pecuniarie relative alla PCE con riferimento alle quali il GME risulta essere controparte dello stesso Operatore;

- sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina del Mercato del gas naturale - approvata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge 99/09, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: la Disciplina MGAS) - del Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina MGAS medesima, assumendo, per l'effetto, nei confronti del GME, tutte le obbligazioni pecuniarie relative al mercato a pronti (nel seguito indicato: mercati in *netting* del MGAS);

- ai sensi dell'articolo 70, commi 70.1, lettera b), 70.5 e 70.6, della Disciplina MGAS, ai fini della copertura delle obbligazioni che intendono assumere sui mercati in *netting* del ME e del MGAS (nel seguito congiuntamente indicati: mercati in *netting*), sul MPEG ovvero sulla PCE gli operatori possono presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 70.2;

- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME di cui all'articolo 69 della Disciplina MGAS, che ne effettua la verifica;

- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ……..……..… a garanzia di tutte le obbligazioni che derivano in capo all'operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati e comunque nel rispetto e ai sensi delle disposizioni contenute nella Disciplina ME, Disciplina MGAS e Regolamento PCE a garanzia di tutte le obbligazioni che derivano in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE.
La Banca dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nella Disciplina ME, nella Disciplina MGAS, nel Regolamento PCE, nelle disposizioni tecniche di funzionamento di volta in volta vigenti e tutte le obbligazioni in capo all'Operatore derivanti dalla sottoscrizione di uno o più dei contratti di adesione citati in premessa.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal ……..… al …….. .

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni che derivano in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita da parte della Banca di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina MGAS, non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente è valida fino al termine stabilito nella Disciplina MGAS e nelle relative disposizioni tecniche di funzionamento, vigenti al momento del verificarsi della perdita da parte della Banca di uno dei requisiti sopra individuati ovvero vigenti al momento in cui la Banca, in caso di escussione della fideiussione, non adempia al pagamento dell'importo garantito. Resta inteso che la Banca continuerà a rispondere, oltre che di tutte le obbligazioni sorte in capo al Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.

4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente, incondizionatamente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza sollevare alcuna eccezione e/o obiezione e senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente (e/o terzi) abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro ……..…

5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero……ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo……, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R o della PEC e con valuta lo stesso giorno, a mezzo Sepa Credit Transfer High/Priority o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.

9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.

11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.

12. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 5, ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ovvero mediante PEC ai seguenti indirizzi:

    ……., ……–……..,
    (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (*indirizzo)*
    indirizzo e-*mail*…….numero fax…….. , indirizzo PEC……...
    Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuata a mezzo fax, ovvero alla data di ricevuta di avvenuta consegna, se effettuata a mezzo PEC.

13. La presente fideiussione è disciplinata dalla Legge Italiana. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Legge applicabile e Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato F alla Disciplina del Mercato del Gas naturale

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione presentata secondo il modello di cui all'Allegato E

Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di cui all'articolo 71, comma 71.2, della Disciplina del Mercato del Gas naturale

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 Roma

……., lì …….

Lettera di aggiornamento della fideiussione in data ……..…, rif. n. …….

La Banca ……, filiale di ……, con sede legale in ……..…, C.F. …….., P.I. ……..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ……, iscritta all'Albo delle banche …… al n. ..…, capitale sociale Euro ……..…… , in persona dei suoi legali rappresentanti ……. (nel seguito: la Banca),

- accorda a ……..…..
(*Operatore*)

☐ la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data ……..… , rif. n. …… , a decorrere dal ……. . Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro …….

e/o

☐ la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione medesima. Per l'effetto, la fideiussione è valida ed efficace sino al …….. .

Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data ……..…, rif. n. ……..

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato G

Determinazione degli esiti del MPL e del MGS

Determinazione degli esiti del MPL e del MGS

L'Articolo 45 e l'Articolo 53 della Disciplina MGAS definiscono i criteri con cui il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione.
Nel seguito si riportano alcuni grafici che illustrano le quantità e i prezzi di equilibrio individuati in diversi casi di incrocio tra curva di domanda e curva di offerta aggregate.

1. Criterio generale

La regola generale, sancita dall'Articolo 45.2, lettera a) e dall'Articolo 53.2, lettera a), della Disciplina MGAS stabilisce che le offerte accettate siano individuate in modo tale che il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate.
Per valore netto delle transazioni si intende, ai sensi dell'Articolo 45.3 e dell'Articolo 53.3 della Disciplina MGAS, la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate.
Pertanto, la regola generale per l'accettazione delle offerte stabilisce che il GME individui le offerte accettate, in modo tale che le quantità accettate in vendita siano pari alla quantità accettate in acquisto e che venga massimizzata l'area compresa tra la curva di domanda e la curva di offerta.

2. Combinazione delle offerte sul MPL

Ai sensi dell'Articolo 40, comma 40.2, della Disciplina MGAS, sul MPL il GME combina le offerte considerando le sole offerte degli operatori aventi segno opposto a quello dell'offerta di Snam Rete Gas.
L'applicazione dei criteri per la determinazione del prezzo ai sensi dell'Articolo 45, comma 45.2, lettera b), della Disciplina MGAS comporta che il prezzo di remunerazione sia pari al prezzo dell'ultima offerta accettata, avente segno opposto rispetto a quella presentata da Snam Rete Gas, come illustrato nelle Figure 1a e 1b.

Figura 1a

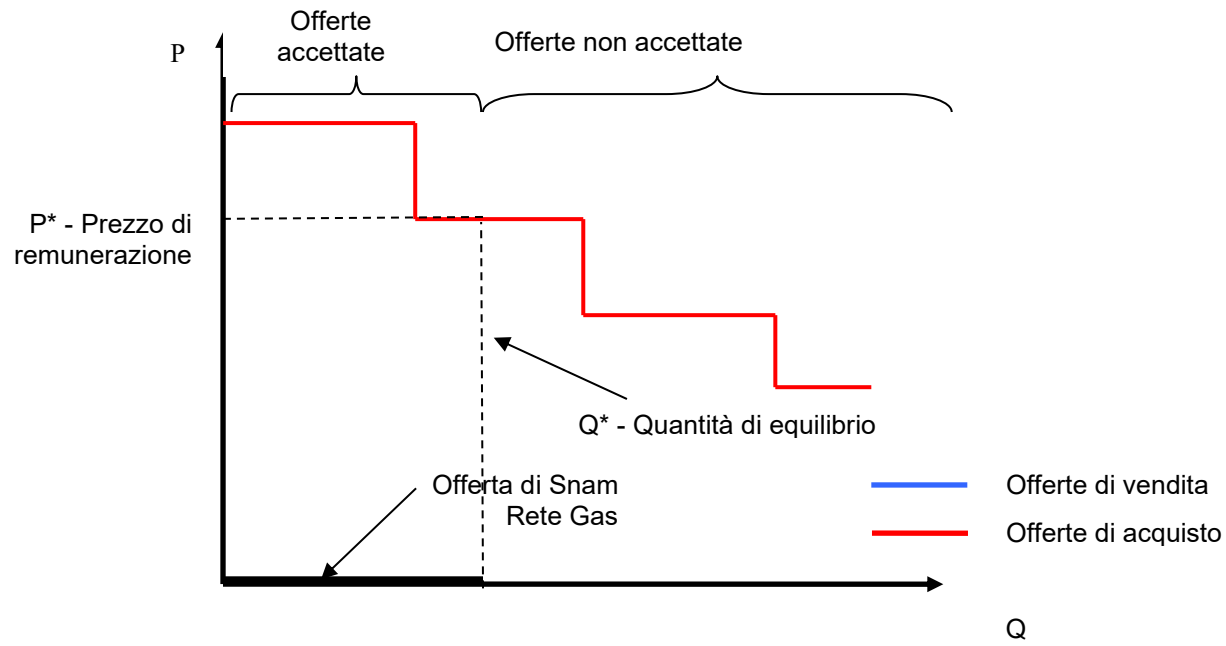

Figura 1b

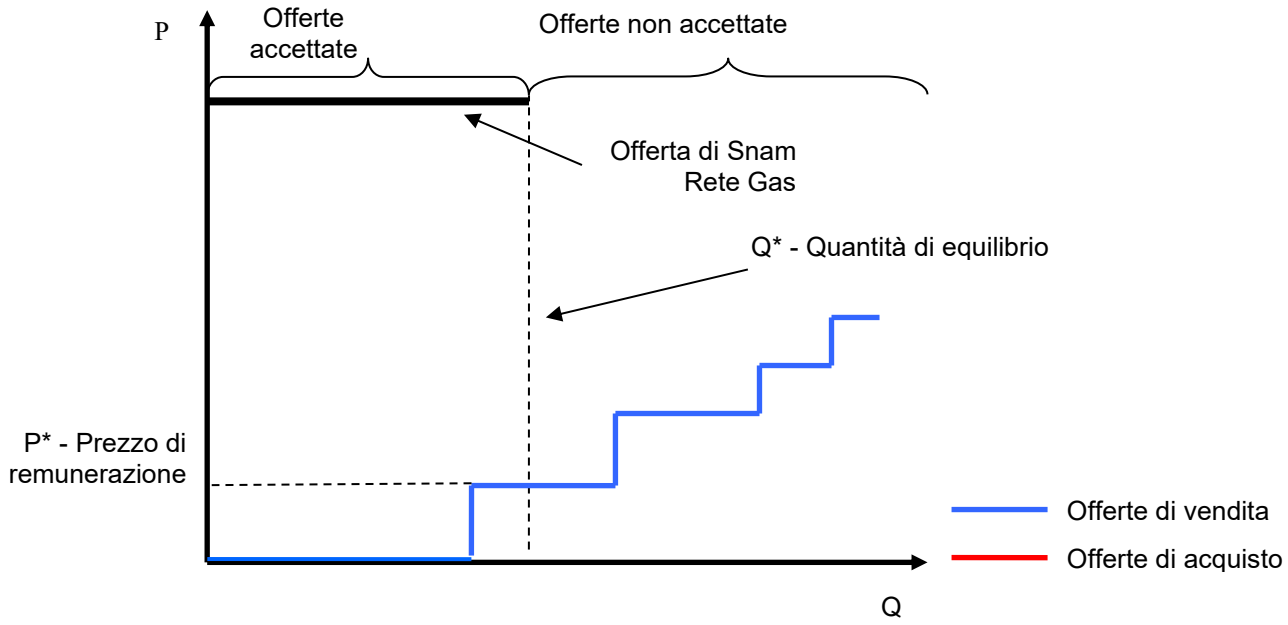

Il medesimo l'Articolo 45, comma 45.2, lettera b), della Disciplina MGAS prevede altresì che, nel caso in cui la somma delle quantità delle offerte degli operatori di segno opposto all'offerta di Snam Rete Gas risulti inferiore alla quantità offerta da Snam stessa, il prezzo di remunerazione sia invece pari al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, come illustrato nelle figure 2a e 2b.

Figura 2a

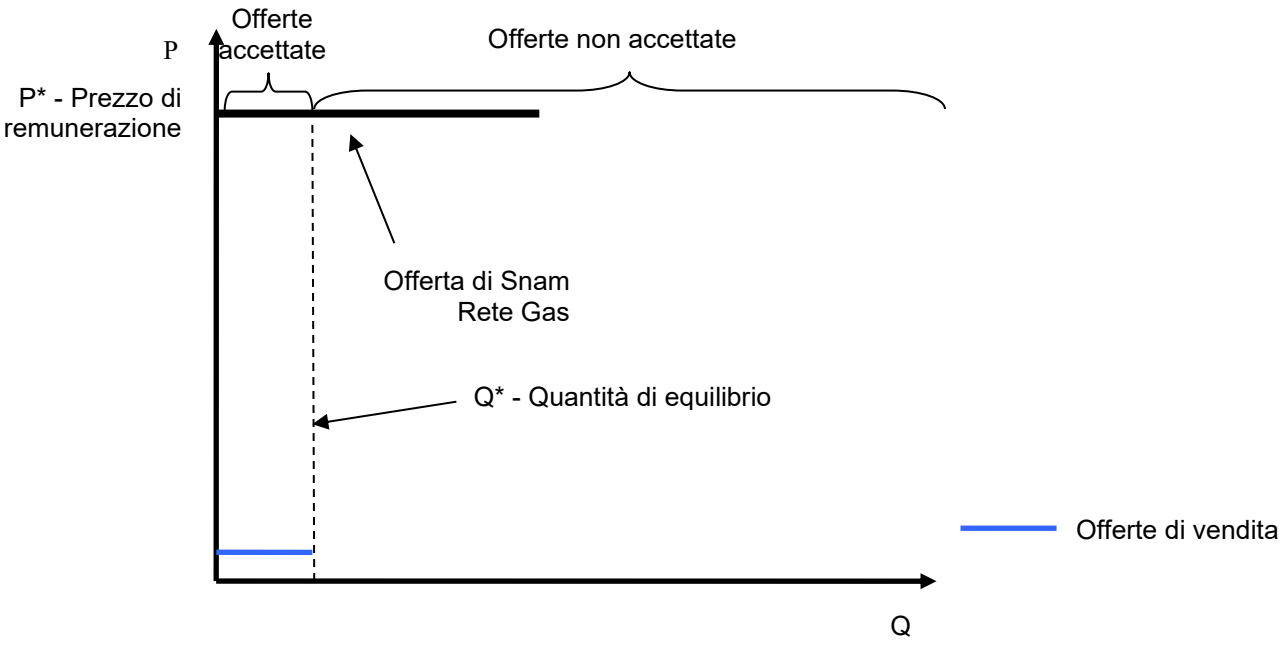

Figura 2b

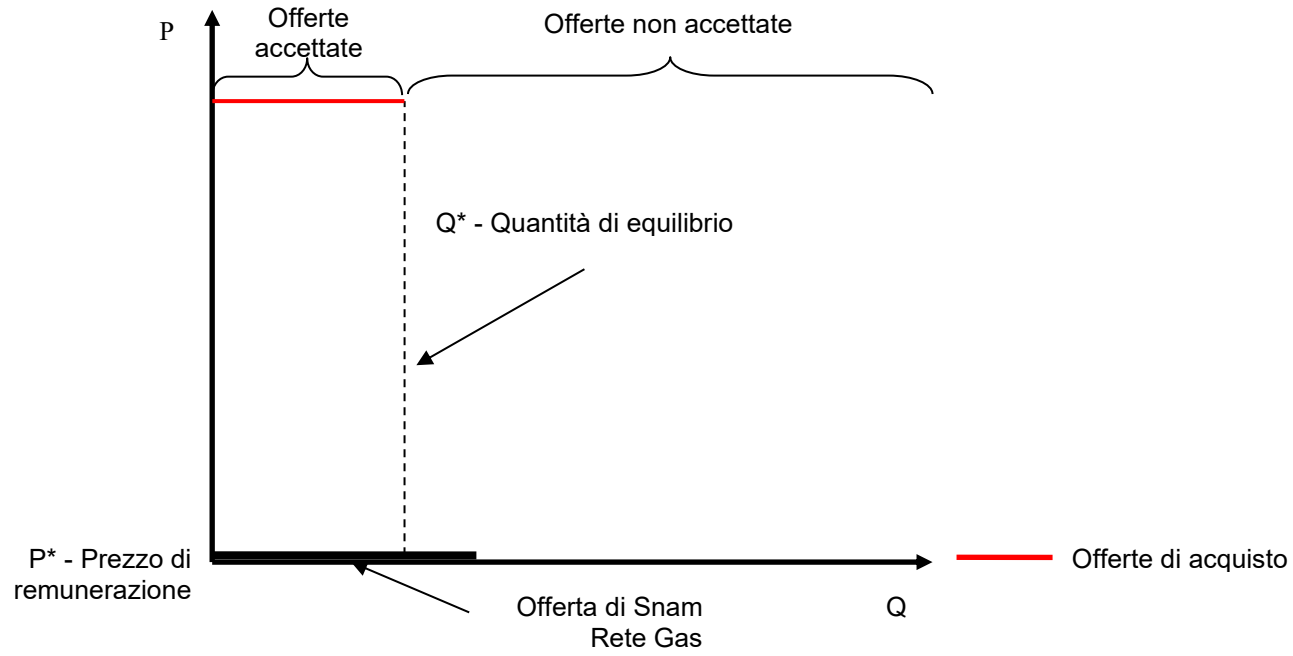

3. Combinazione delle offerte sul MGS

Sul MGS è previsto che gli operatori possano presentare sia offerte di acquisto che di vendita e che le offerte degli operatori possano combinarsi tra loro, indipendentemente dalla presentazione di un'offerta di SRG nel corso di una sessione.
A seconda del punto di intersezione tra le curve di offerta e di domanda, ovvero a seconda del tratto lungo il quale le curve si sovrappongono, nel presente paragrafo si riportano le modalità con le quali vengono determinate le quantità accettate e il prezzo di remunerazione, applicando i criteri previsti all'Articolo 53 della Disciplina MGAS.

Nell'eventualità in cui le curve di offerta e di domanda si intersechino nel tratto orizzontale di entrambe le curve, qualunque quantità lungo il tratto orizzontale in cui le due curve si sovrappongono è compatibile con il criterio sopra descritto. In questo caso, come illustrato nella Figura 1a, il GME individua le offerte accettate in corrispondenza della quantità di equilibrio (Q*) corrispondente al valore più elevato dell'intervallo di quantità del tratto orizzontale in cui le curve di domanda e di offerta si sovrappongono.

Figura 3a

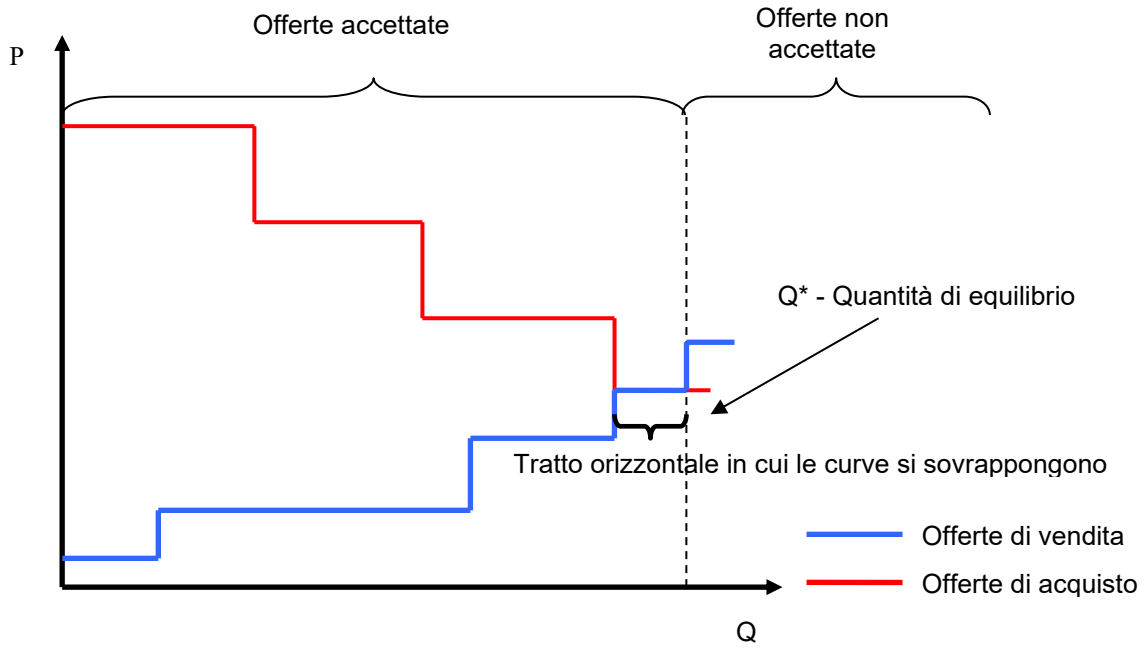

Per quanto riguarda l'individuazione del prezzo di remunerazione delle offerte, la regola generale stabilisce che tale prezzo sia determinato sulla base del criterio del minimo costo del soddisfacimento di un incremento del prelievo di gas.

L'applicazione di tale criterio comporta che, qualora le curve di domanda e di offerta si intersechino:

- In corrispondenza di un punto o di un tratto orizzontale, il prezzo di remunerazione sia quello corrispondente a detto punto ovvero a detto tratto orizzontale;
- In corrispondenza di un tratto verticale delle due curve, il prezzo di remunerazione sia pari al limite minimo di tale tratto verticale.

In tal modo, il prezzo di remunerazione è tale da garantire che:

- Siano accettate tutte le offerte di vendita aventi prezzo minore del prezzo di remunerazione;
- Siano accettate tutte le offerte di acquisto aventi prezzo maggiore del prezzo di remunerazione;
- Le offerte di acquisto e di vendita aventi prezzo uguale al prezzo di remunerazione siano accettate per l'intera o parziale quantità offerta;
- Risultino non accettate le sole offerte di vendita e di acquisto aventi, rispettivamente, prezzo superiore ed inferiore al prezzo di remunerazione.

Nelle Figure illustrate di seguito, sono riportati i prezzi di remunerazione e le quantità accettate nei diversi casi di incrocio tra le curve di offerta e di domanda[1].

[1] Sebbene in alcune figure sia indicata la presenza di offerte di Snam Rete Gas, la partecipazione di Snam Rete Gas alle sessioni di MGS non è obbligatoria. La presenza dell'offerta di Snam Rete Gas non modifica le modalità per l'individuazione del prezzo di remunerazione e delle quantità complessivamente accettate.

Figura 3b

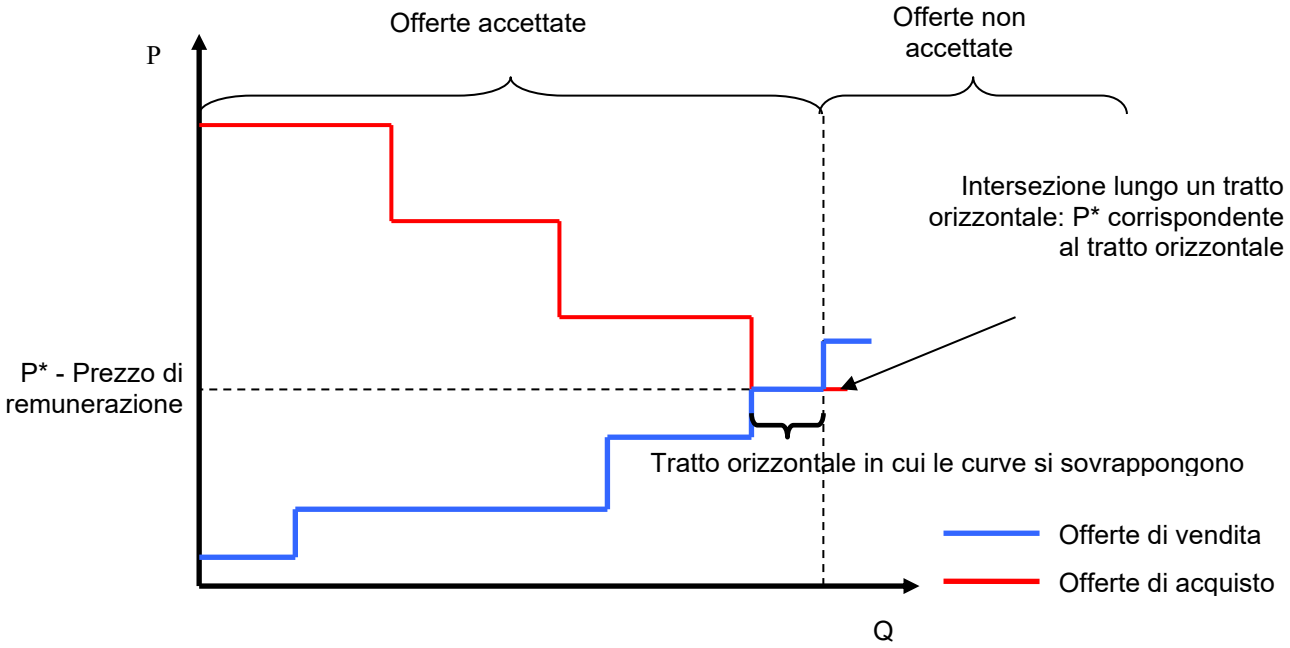

Figura 4a

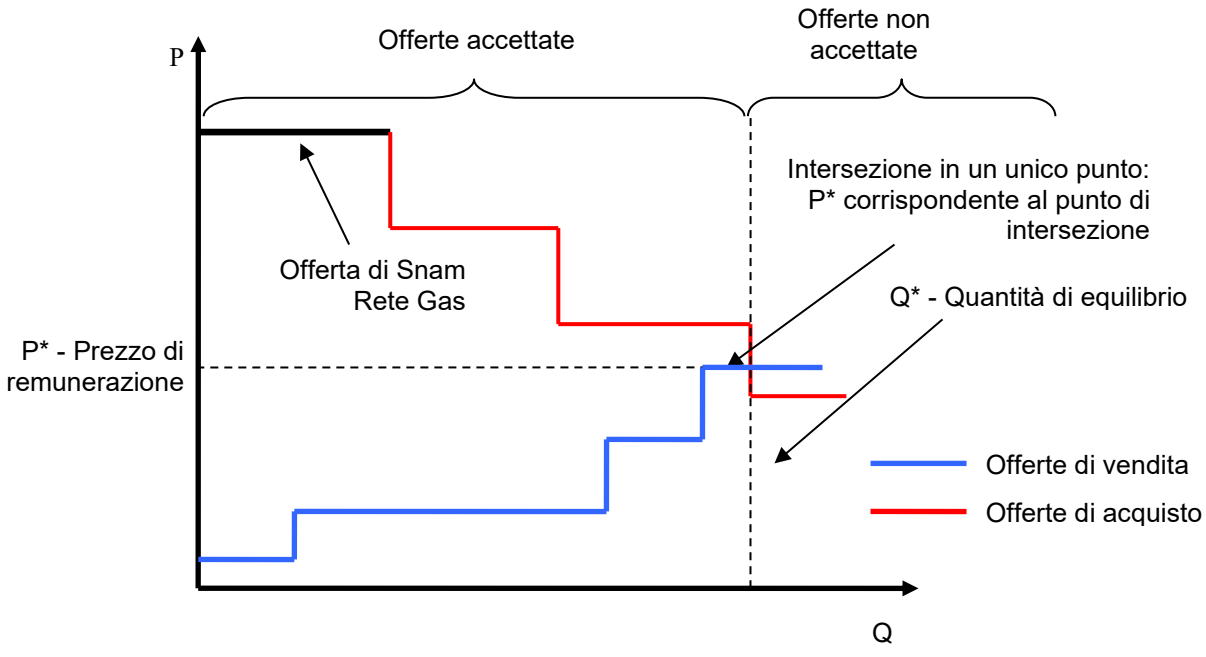

Figura 4b

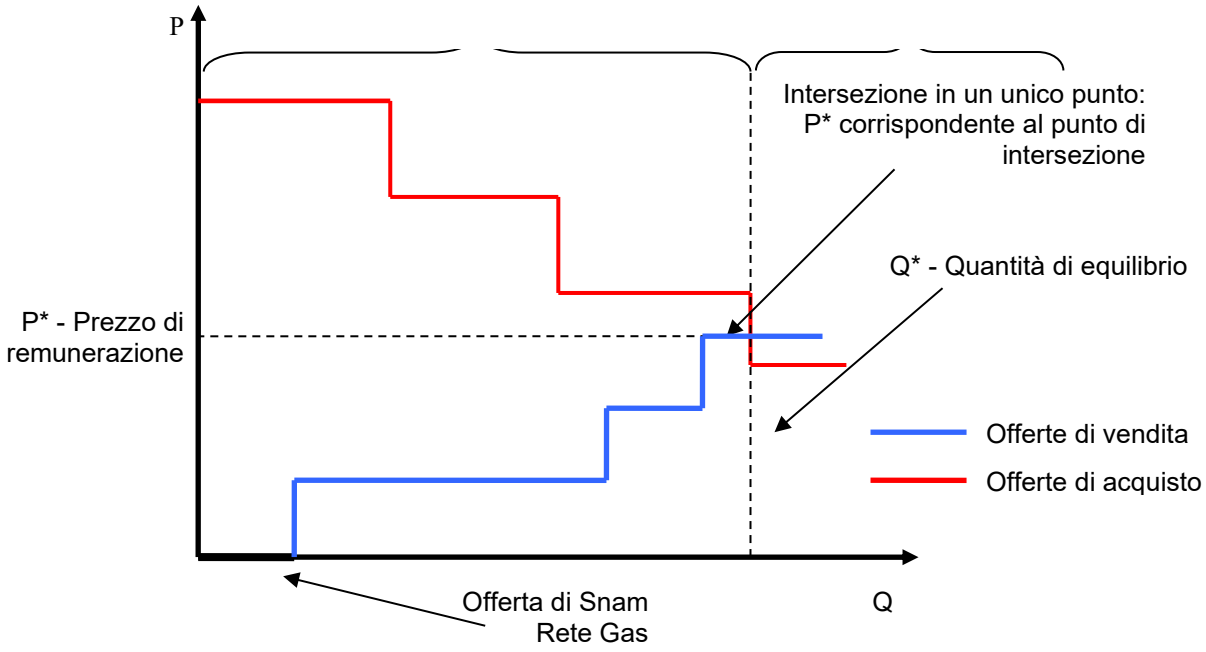

Figura 5a

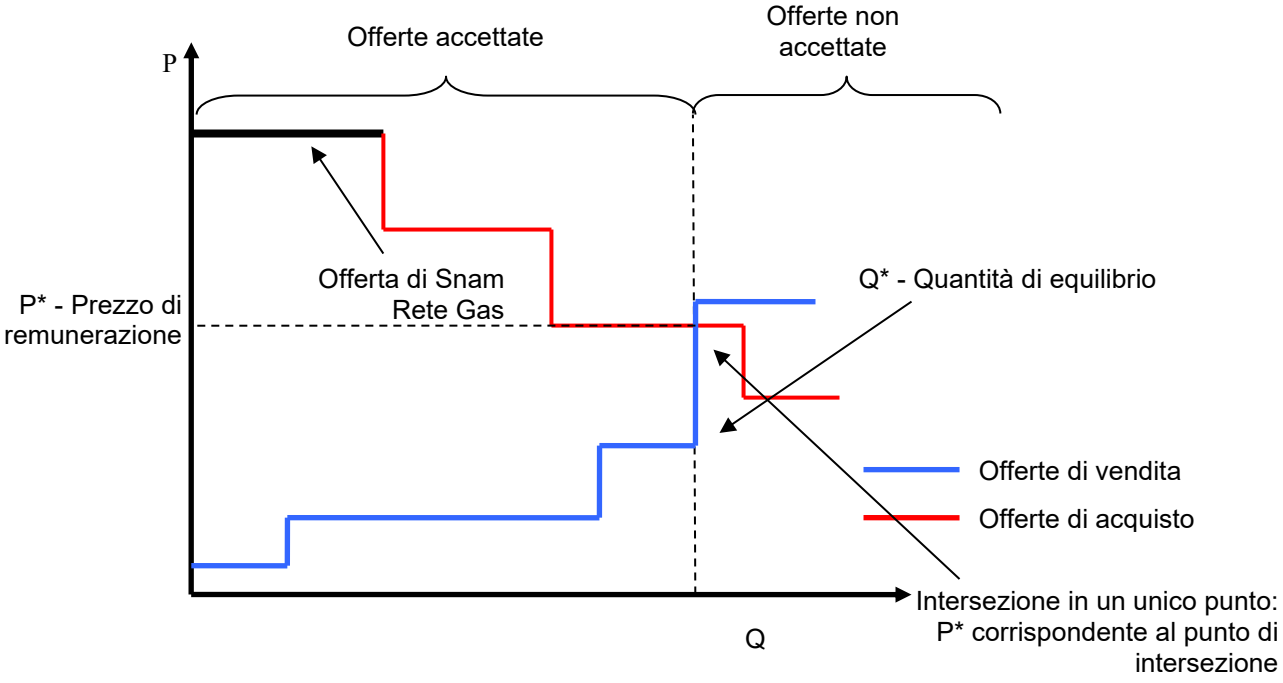

Figura 5b

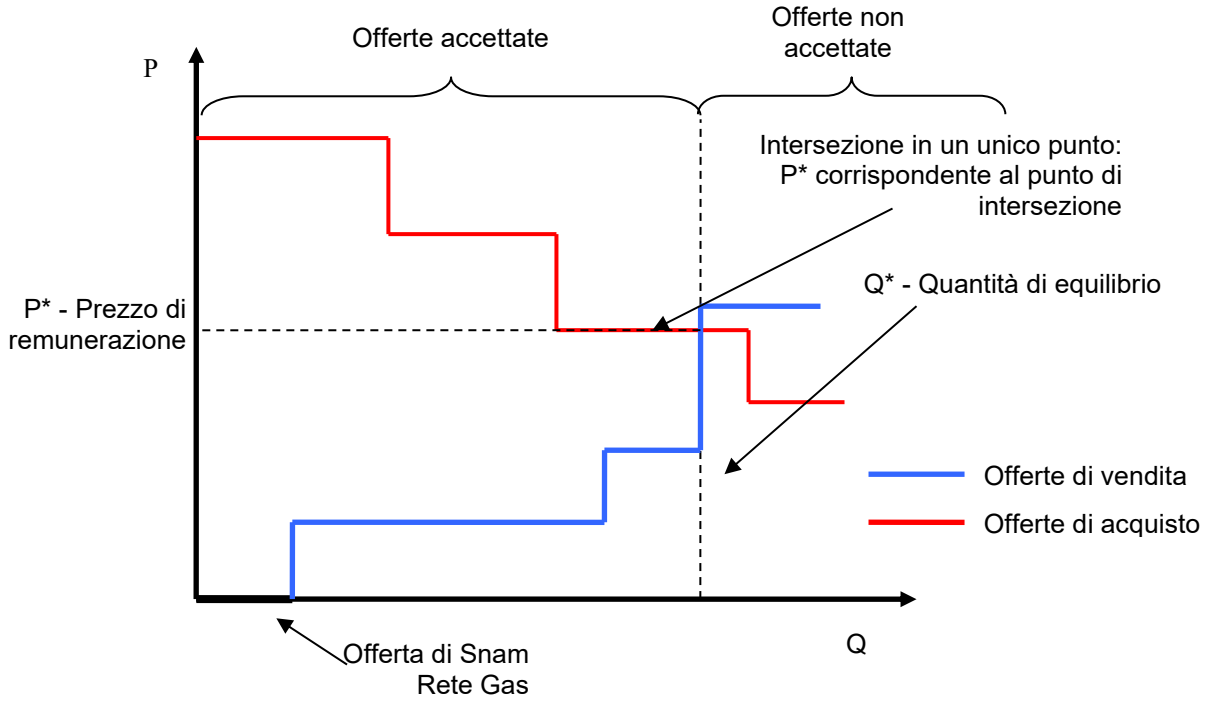

Figura 6a

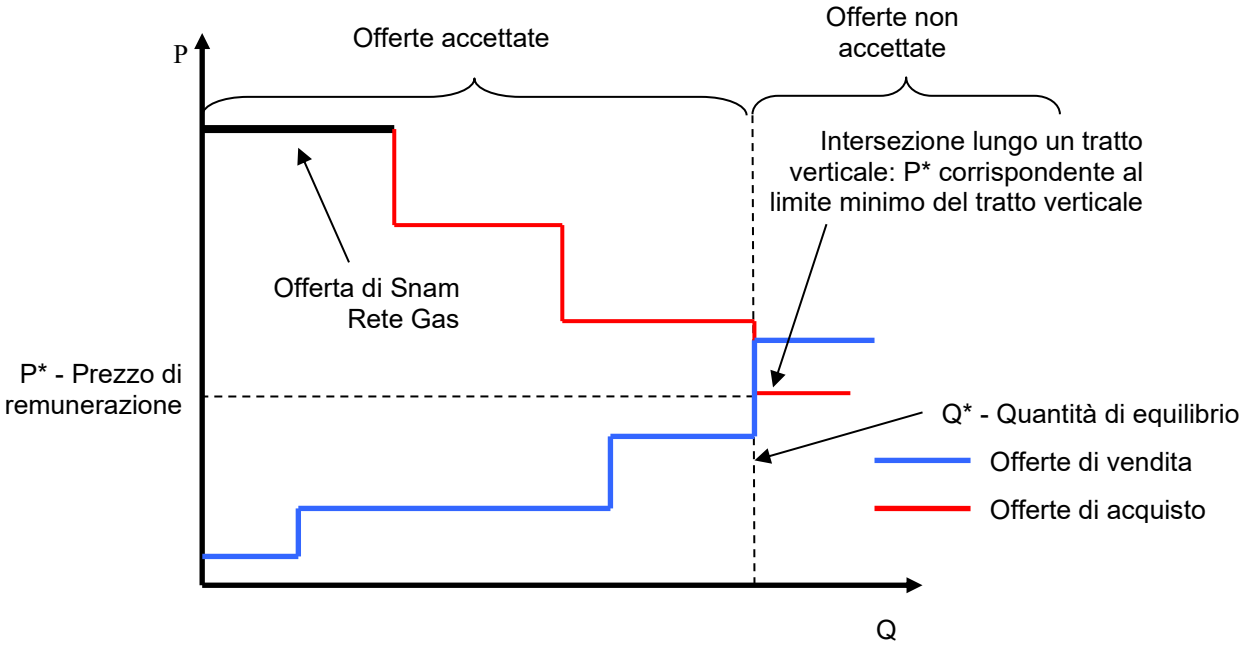

Figura 6b

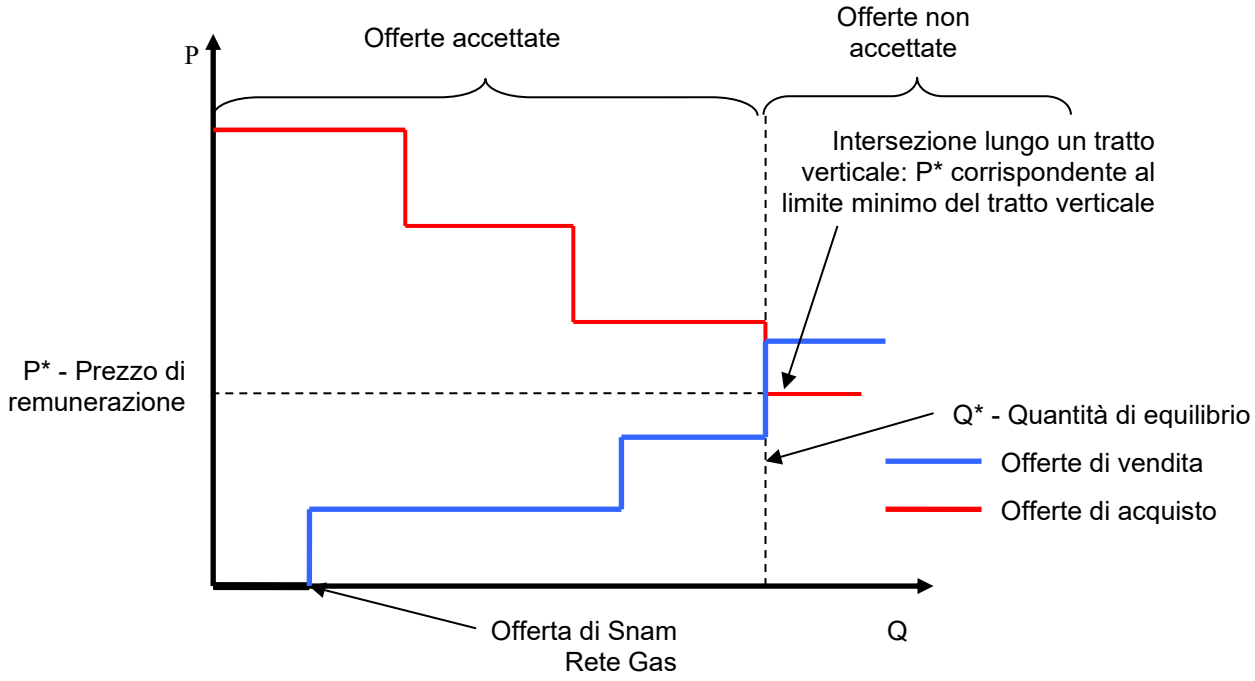

Figura 7a

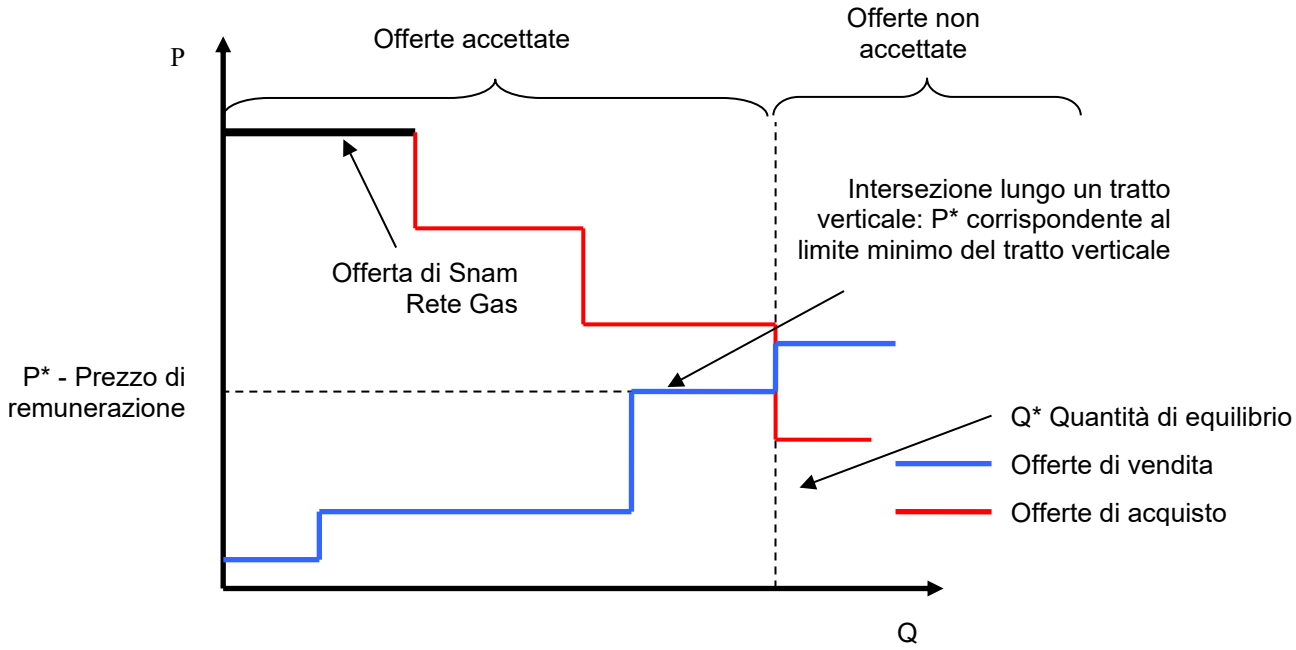

Figura 7b

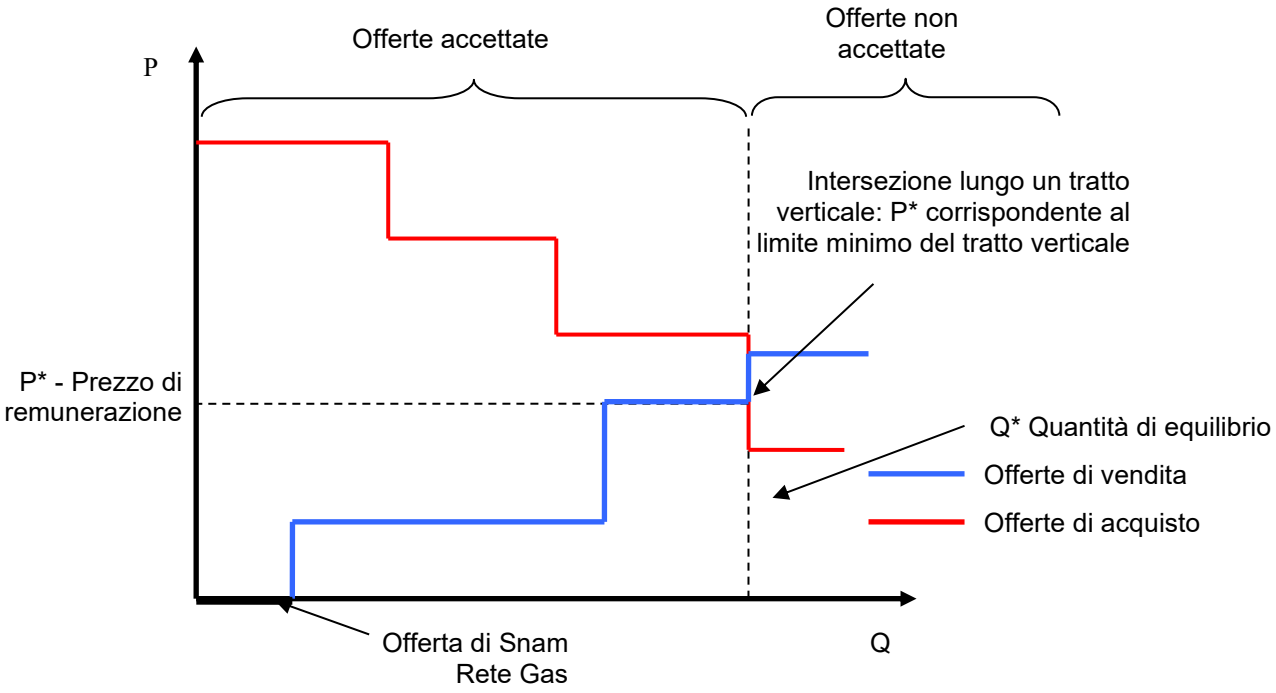

Figura 8a

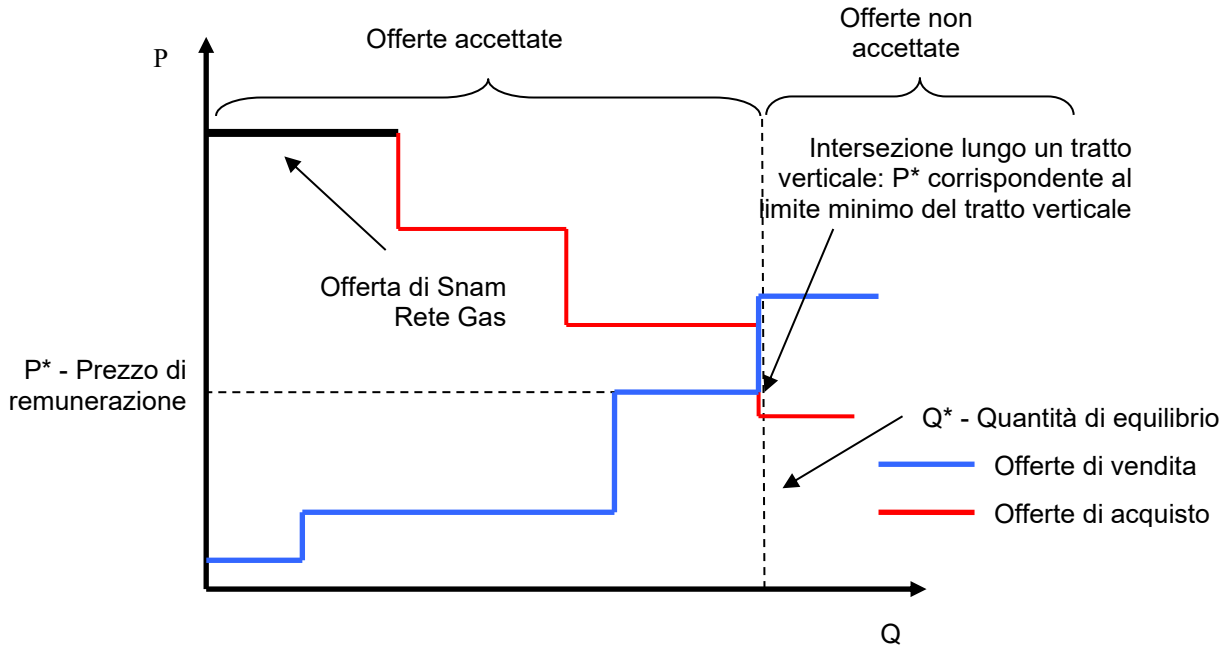

Figura 8b

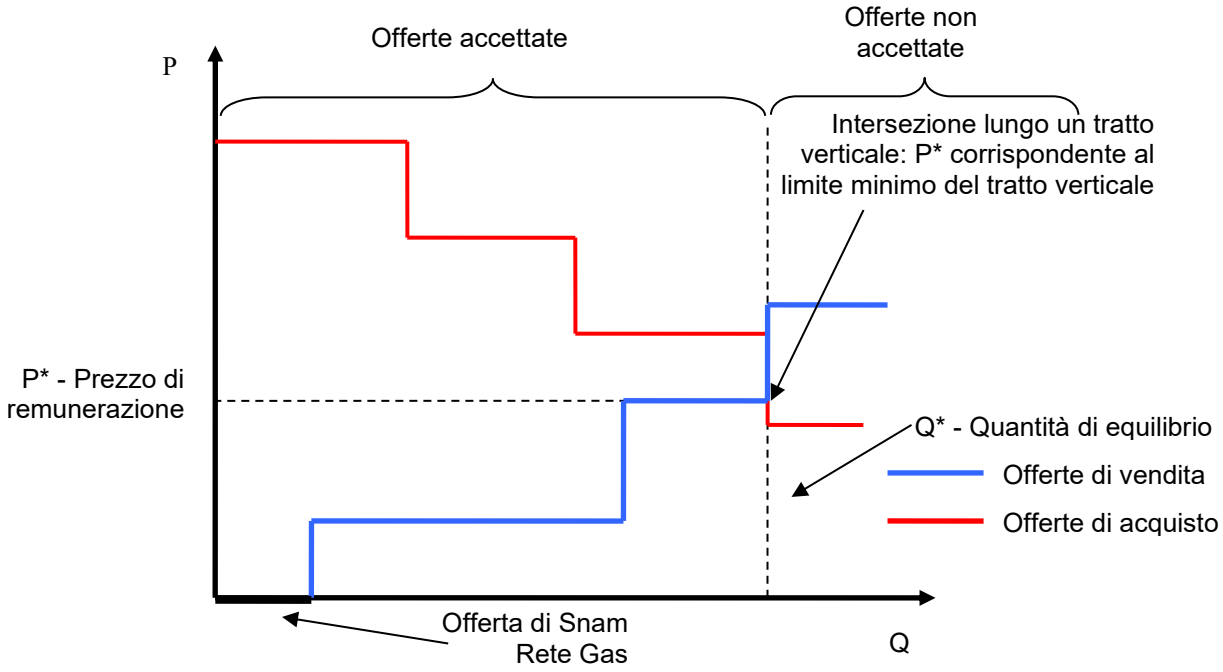
Offerte accettate
Offerte non accettate
P
Intersezione lungo un tratto verticale: P* corrispondente al limite minimo del tratto verticale
P* - Prezzo di remunerazione
Q* - Quantità di equilibrio
Offerte di vendita
Offerte di acquisto
Offerta di Snam Rete Gas
Q

Figura 9a

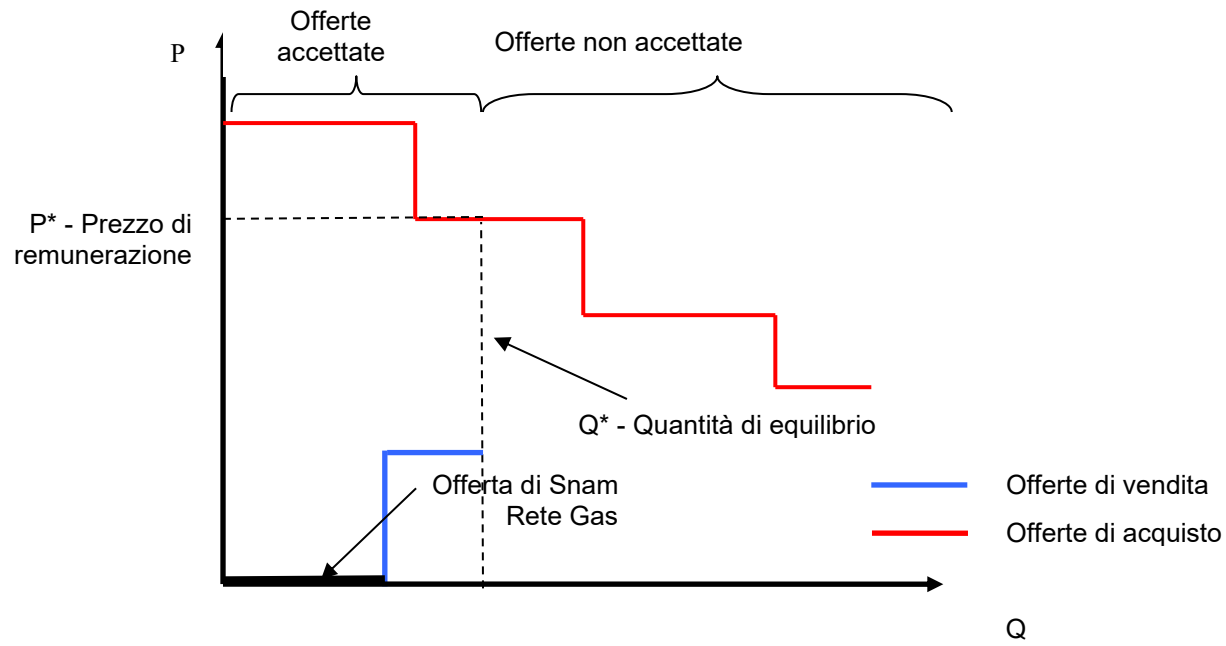

Figura 9b

